

# Rassegna Stampa

09/01/2015



Via Giacinto Gigante 3/b 80136 Napoli  
ph/fax +39 0815640547

# Rassegna del 09 gennaio 2015

## ATTIVITA' ECONOMICHE

Avvenire	24	AD AVELLINO GLI STATI GENERALI DEI BENI COMUNI	1
Il Sole 24 Ore	40	ANAGRAFE NAZIONALE PIU' VICINA	2
Il Sole 24 Ore	40	SUL PATTO METROPOLI IN SALVO	3
Il Sole 24 Ore	8	CONFERENZA SERVIZI ULTRA SEMPLIFICATA	4
Italia Oggi	36	NUOVE RISORSE ALLE INFRASTRUTTURE	5
Italia Oggi	33	SARDEGNA., 20 MILIONI PER LE OPERE	6

## POLIZIA MUNICIPALE

Il Mattino - Benevento	26	VIGILI URBANI PRONTO IL NUOVO REGOLAMENTO	7
------------------------	----	---	---

## SICUREZZA STRADALE

Italia Oggi	25	AUTOVEICOLO CONFISCATO CAUSA ALCOL	8
-------------	----	------------------------------------	---

## DEMOGRAFICI

Corriere Della Sera	25	SULL'ATTO DI NASCITA LA MAMMA A E LA MAMMA B	9
La Repubblica	25	TORINO, BIMBO CON DUE MAMME IL COMUNE TRASCRIVERÀ L'ATTO DI NASCITA	10

## EGOVERNMENT E INNOVAZIONE

Italia Oggi	25	NAGRAFE CENTRALIZZATA	11
-------------	----	-----------------------	----

## GESTIONE DEL TERRITORIO

Il Mattino - Salerno	28	PIANO OSPEDALIERO, SQUILLANTE CHIAMA I SINDACI	12
----------------------	----	--	----

## LAVORO PUBBLICO

Italia Oggi	12	COI VIGILI FINIRÀ PAPPÀ E CICCIA	13
-------------	----	----------------------------------	----

## SVILUPPO ORGANIZZATIVO

Italia Oggi	31	P.A., PROCEDIMENTI PIÙ VELOCI	14
-------------	----	-------------------------------	----

## NORMATIVA E SENTENZE

Il Mattino	13	BICAMERALE SULLE REGIONI D'ALIA ELETTO PRESIDENTE «RIFORME, MIGLIORARE IL TESTO»	15
Italia Oggi	32	QUOTE INESIGIBILI, TEMPI STRETTI	16
Italia Oggi	34	P.A., UNA CASA DI VETRO	17
Italia Oggi	31	NELLE UNIONI DI COMUNI NON C'È UN TETTO AL NUMERO DI ASSESSORI	18

## SERVIZI SOCIALI

Italia Oggi	33	L'UE ACCOGLIE I MINORI IMMIGRATI	19
-------------	----	----------------------------------	----

## TRIBUTI

Asfel	1	LA RESTITUZIONE DI SOMME	20
Il Sole 24 Ore	38	DOBPIO APPUNTAMENTO PER L'IMU E LA TASI	21

Il Sole 24 Ore	39	<b>IVA E PA NUOVE REGOLE DA GENNAIO</b>	22
Il Sole 24 Ore	39	<b>NECESSARIO EVITARE I RISCHI DI DOPPIA IMPOSIZIONE</b>	23
Italia Oggi	20	<b>NUOVI MINIMI PAGANO PIÙ TASSE</b>	24
Italia Oggi	36	<b>CON LA PREVISIONE DEL CODICE TRIBUTO, L'ART BONUS VA A REGIME</b>	25

### **BILANCI**

Italia Oggi	35	<b>PARTECIPATE, LA MUSICA È LA STESSA</b>	26
Italia Oggi	32	<b>NUOVA CONTABILITÀ SUL FONDO CREDITI DECIDONO GLI ENTI</b>	27

### **OPINIONI & COMMENTI**

Roma	31	<b>PUBBLICO IMPIEGO, NON È SOLO UN PROBLEMA DI ASSENTEISTI</b>	28
------	----	--	----

### **POLITICA**

Roma	8	<b>PRIMARIE PD, IL CONFRONTO PARTE DAL WEB</b>	29
------	---	--	----

### **AMBIENTE**

Il Mattino - Avellino	27	<b>ROMANO: «SULL'ACQUA TUTELEREMO I COMUNI» L</b>	30
Il Mattino - Avellino	27	<b>PRONTA LA STRUTTURA DI MISSIONE, PIANI PER ORIENTARE GLI INVESTIMENTI</b>	31

### **APPALTI E CONTRATTI**

Il Messaggero	12	<b>IN SENATO RIPARTE LA RIFORMA DELLA PA MA È STALLO SUL NODO LICENZIAMENTI</b>	32
Italia Oggi	31	<b>CANTONE (ANAC): NEGLI APPALTI ALBO UNICO DEI COMMISSARI DI GARA</b>	33

# Ad Avellino gli Stati generali dei Beni comuni

**N**el tardo pomeriggio del 2 gennaio 2013, l'ex cinema Eliseo di Avellino viene dato alle fiamme. La struttura situata nel cuore della città, allora destinata a diventare la "Casa del cinema Camillo Marino e Giacomo D'Onofrio", è avvolta da un incendio di natura dolosa sul quale ancora oggi le indagini proseguono. Intanto un gruppo di cittadini, il Comitato Luce sull'Eliseo, decide di reagire a questo evento e porta avanti una serie di iniziative informative e culturali, con l'intento di scongiurare l'abbandono, l'indifferenza e il rischio di possibili infiltrazioni della criminalità organizzata.

A distanza di due anni esatti dall'incendio, nella data simbolica del 2 gennaio, proprio ad Avellino è partita la prima edizione degli Stati generali per la gestione dei Beni comuni. Una tre giorni in cui cittadini, docenti universitari e amministratori locali si sono confrontati sul meccanismo del "bene comune" come strumento di gestione partecipata dei luoghi e delle necessità pubbliche.

I beni comuni sono risorse materiali o immateriali condivise, fruite dall'intera comunità di riferimento e soprattutto governate secondo un principio di inclusione e partecipazione. Il modello prevede la diffusione del potere decisionale, in contrapposizione alla concentrazione del potere tipica dei processi di bando, appalto o privatizzazione, e infine la tutela del diritto delle future generazioni a godere di questi beni.

A occuparsi di questo sistema oggi è principalmente la Costituente dei Beni comuni, una commissione di studio e attivismo della quale fanno parte giuristi come Ugo Mattei e Stefano Rodotà (quest'ultimo già presidente nel 2007 di una Commissione ministeriale dedicata). E possiamo dire di non essere ancora ai nastri di partenza, visto che in Italia le amministrazioni che hanno varato e cominciato a sperimentare regolamenti sui beni comuni sono, ad esempio, quelle di Bologna, Chieri, Orvieto, Messina, Napoli e la Provincia di Torino.

In sintesi, l'idea di bene comune vuole sottrarre determinate risorse alle logiche di mercato facendo prevalere l'interesse della collettività nel presente e nel futuro. Se ciò è facile da capire quando si parla ad esempio di acqua o cibo, è meno semplice da imporre nel caso della cultura e dei suoi luoghi. Quello che la cittadinanza chiede in questi casi non è di sostituirsi alla pubblica amministrazione o a chi ha competenze professionali per dirigere i beni, ma di partecipare alla gestione e alle decisioni secondo forme e vincoli definiti, scritti e condivisi. Tutto ciò dà ovviamente luogo a delle difficoltà pratiche di carattere organizzativo e anche giuridico, che però si stanno affrontando con accordi tra cittadini, associazioni e pubblica amministrazione, con la nascita di fondazioni dedicate, di cabine di regia e soprattutto con momenti di confronto come gli stati generali di Avellino.

**Antonio Jr Ruggiero**

**Enti locali/2.** Definito il piano per mandare in pensione i vecchi registri

# Anagrafe nazionale più vicina

**Paolo Canaparo  
Edoardo Sottile**

Compiuto un ulteriore passo verso la realizzazione dell'Anpr. È stato infatti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'8 gennaio 2015, n. 5, il secondo Dpcm (il 194) in materia di **Anagrafe nazionale della popolazione residente**. L'adozione di tale provvedimento, avvenuta in attuazione dell'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 2 del Dl 179/2012, costituisce un passo fondamentale verso l'effettiva entrata in funzione della nuova Anagrafe, istituita presso il ministero dell'Interno quale base di dati di interesse nazionale, e del suo subentro alle anagrafi della popolazione residente e dei cittadini italiani residenti all'estero tenute dai Comuni.

Con il decreto del presidente del

Consiglio dei ministri n. 109 del 23 agosto 2013 è stato già disciplinato il subentro della nuova base dati nazionale all'Indice nazionale delle anagrafi (Ina) e all'Anagrafe della popolazione italiana residente all'estero (Aire) nonché il passaggio delle anagrafi comunali a un nuovo sistema di sicurezza.

Con il Dpcm 194/14 vengono, invece, individuate le modalità di attuazione e di funzionamento dell'Anpr e viene, in particolare, definito il piano per il graduale subentro della stessa alle anagrafi gestite dai Comuni, ferme restando, ovviamente, le attribuzioni del sindaco, nella qualità di ufficiale di Governo, ai sensi dell'articolo 54, comma 3, del testo unico dell'Ordinamento degli enti locali (Tuol).

Il piano prevede una fase preliminare di popolamento della base

dati e la programmazione dell'attività di subentro da parte dei Comuni, in virtù di criteri di distribuzione geografica e di dimensione demografica. Una volta concluse le operazioni di popolazione iniziale, vengono individuati con cadenza mensile i Comuni che avviano la migrazione delle banche dati locali verso l'Anpr.

Il Dpcm è, quindi, prodromico all'effettiva entrata in funzionamento dell'Anpr; il completamento della stessa determinerà un significativo impatto sulla gestione delle basi dati anagrafiche da parte dei Comuni, consentendo la realizzazione di un'anagrafe centralizzata, interoperabile e sicura e come tale di evidente importanza strategica nel complessivo quadro dell'Agenda digitale italiana.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**enti locali/1.** Il Governo apre allo stop alle penalità «ereditate» dalle Province

## Sul Patto «metropoli» in salvo

**Gianni Trovati**

MILANO

Le **Città metropolitane** dovrebbero evitare le sanzioni per il mancato rispetto del Patto di stabilità da parte delle Province di cui ereditano la gestione. È questo il primo risultato dell'incontro fra Governo e sindaci che si è tenuto ieri, all'interno di un confronto che vede sul tavolo ancora parecchi nodi da sciogliere per l'avvio vero delle "metropoli".

Tutto nasce dal fatto che le Città metropolitane sono un ente nuovo, diverso e più ricco di funzioni rispetto alle vecchie Province, ma di queste stanno ereditando tagli e problemi di gestione. Nell'incontro di ieri il Governo, rappresentato dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio Graziano Delrio che è anche l'autore della riforma di Province e Città metropolitane, ha aperto il superamento del primo di questi problemi: molte Province, tra cui quasi tutte quelle che si stanno trasformando in Città metropolitane, non sono riuscite a centrare gli obiettivi indicati dal Patto di stabilità nel 2014, ma senza ritocchi norma-

tive le sanzioni per questi sforamenti ricadrebbero sui nuovi enti. Il Governo apre quindi alla possibilità di stoppare le sanzioni, almeno per la parte finanziaria che imporrebbe un ulteriore taglio al fondo di solidarietà, anche perché non sarebbe del tutto pacifica la possibilità di applicare penalità a un ente per una violazione commessa da un'altra (e ormai "estinta") amministrazione.

### IL CONFRONTO

Correttivo nel Milleproroghe, ma i sindaci chiedono anche di rivedere la distribuzione dei tagli alle risorse e alle dotazioni di personale

Più che tecnico, però, il problema è politico, e nasce dal fatto che nelle regole su spending review e personale la legge di stabilità spesso non distingue le Città metropolitane, cioè un ente in rampa di lancio, dalle Province, amministrazioni verso il tramonto. Su questo aspetto la delegazione degli amministratori locali, guidata

dal presidente dell'Anci Piero Fassino, sindaco di Torino, e dal suo collega di Firenze Dario Nardella, coordinatore Anci dei sindaci metropolitani, ha insistito per rivedere la distribuzione dei tagli di risorse e di personale.

Mentre sulle sanzioni per il Patto di stabilità il correttivo potrebbe arrivare già dalla conversione del Milleproroghe, però, la revisione di tagli e dotazioni organiche potrebbe rivelarsi più impegnativa. Sul punto, l'Anci registra in un'annota «l'impegno del Governo sulla necessità di differenziare il riparto del contributo, almeno in relazione alla ovvia circostanza che le Città metropolitane dovranno svolgere oltre alle funzioni provinciali un nucleo di ulteriori funzioni strategiche proprie, assegnate dalla legge statale», ma nelle condizioni attuali della finanza pubblica alleggerire i tagli a un ente significa aumentare quelli a carico degli altri, e a farne le spese potrebbero essere ancora una volta le vecchie Province lontane dalle Città metropolitane.

*gianni.trovati@ilssole24ore.com*

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Delega Pa.** Gli emendamenti del relatore Pagliari

## Conferenza servizi ultra-semplificata

Nelle conferenze di servizi semplificate che usciranno dalla riforma della Pa ci sarà un solo rappresentante dello Stato e varrà la regola del silenzio-assenso per le amministrazioni che non esprimono un proprio parere nel corso del processo decisionale. È quanto prevede uno degli emendamenti presentati ieri dal relatore del disegno di legge delega di riforma della Pa, Giorgio Pagliari, che la prossima settimana dovrebbe presentare nuove modifiche al testo (16 articoli per 10 deleghe) in attesa che la Commissione Bilancio completi i suoi pareri.

I procedimenti amministrativi che vedono coinvolti più enti dovrebbero così diventare così più veloci e, soprattutto, in grado di arrivare a conclusione, mentre verrebbe superata la possibilità per una singola amministrazione di eliminare ex post parte delle determinazioni assunte in sua assenza.

Per il testo della delega, ancora all'esame della Commissione Affari costituzionali dopo la lunga pausa determinata dalla scelta di anticipare la lettura dell'Italicum, la discussione è dunque ripartita.

La presidente della Commissione, Anna Finocchiaro, ha deciso la non riapertura dei termini per la presentazione di nuovi emendamenti, chiesta tra gli altri da Scelta civica. Si procederà dunque da dove il confronto s'era fermato con la volontà espressa dal Governo di determinare, sulla base della discussione parlamentare, eventuali nuove correzioni al testo anche sui temi più delicati del licenziamenti disciplinari e della riorganizzazione della dirigenza. Ieri il ministro

Marianna Madia ha confermato l'obiettivo di un'approvazione della delega Pa entro primavera, mentre a palazzo Vidoni si sta già lavorando ai decreti attuativi.

Sul pubblico impiego la volontà resta per la stesura di un testo unico che aggiorni e riordini la normativa cumulata dal 2001 in poi con l'obiettivo, in particolare, di passare da assetti organizzativi basati sulle vecchie «piante organiche» a più misurabili «fabbisogni» cui legare le procedure di mobilità (banco di prova resta l'attuazione della riforma delle province), mentre sulla valutazione delle performance, lo scarso rendimento e le sanzioni delle responsabilità disciplinari l'idea di fondo è quella di una semplificazione delle norme Brunetta, finora rimaste inapplicate. Ma il Governo, come detto, si rimetterà alle indicazioni parlamentari se serviranno misure più specifiche le valuterà. Sulle assenze per malattia è confermato, poi, l'obiettivo di affidare i controlli solo all'Inps. Il relatore sul nodo dei licenziamenti disciplinari nel pubblico impiego tiene comunque a chiarire: «nessuna debolezza nei confronti dei lavativi» ma senza «giustizialismi».

Tra gli emendamenti del relatore anche la riformulazione dell'articolo 1 della delega, sulla «Carta della cittadinanza digitale» per garantire la disponibilità di connettività a banda larga e l'accesso alla rete in ogni ambito amministrativo, dalle scuole alle Asl fino agli enti più periferici.

**D. Col.**

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La legge di Stabilità 2015 ha introdotto numerose novità anche in materia di reti ferroviarie

# Nuove risorse alle infrastrutture

## Fondi per metropolitane, porti, scuole e piano casa

DI FILIPPO FRIZZI

**N**uove risorse per il rafforzamento del sistema infrastrutturale nazionale. La legge di Stabilità 2015 (legge n. 190 del 23 dicembre 2014), pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* il 29 dicembre scorso, ha introdotto numerose novità in settori chiave quali ferrovie, autostrade, metropolitane, porti, edilizia scolastica e popolare, infrastrutture energetiche, oltre a misure strumentali a finanziare interventi volti a contrastare il dissesto idrogeologico e a realizzare opere di bonifica ambientale.

Una prima disposizione della legge di Stabilità riguardante le reti ferroviarie si trova nell'art. 1, comma 193, laddove è previsto che le reti elettriche in alta ed altissima tensione di proprietà delle Ferrovie dello stato debbano essere incorporate nella rete nazionale di energia elettrica e, conseguentemente, acquisite dal gestore del sistema di trasmissione nazionale tramite pagamento di un corrispettivo.

Sempre lo stesso comma 193 alla lettera c) stabilisce che le risorse finanziarie derivanti dalla suddetta cessione siano destinate alla

copertura di investimenti sulla rete ferroviaria nazionale.

Tale disposizione darebbe, quindi, un impulso importante all'approvazione da parte del Comitato interministeriale per la programmazione economica (di seguito Cipe) dei progetti preliminari delle nuove tratte di Alta velocità; tali opere, infatti, risultano approvabili nelle more del finanziamento della fase realizzativa, solo a condizione che sussistano disponibilità finanziarie sufficienti per il finanziamento di un primo lotto di lavori di valore non inferiore al 10% del costo complessivo delle opere (comma 230).

Sempre in tema di infrastrutture di trasporto, il provvedimento in esame prevede, al comma 228, lo stanziamento di nuovi fondi pluricennali da destinare, con delibera Cipe, alle reti metropolitane in costruzione, al fine di migliorare l'offerta dei servizi di trasporto pubblico locale nelle aree metropolitane.

Al comma 236, inoltre, la legge introduce una modifica all'articolo 18-bis della legge 84/1994 allo scopo di migliorare la competitività dei porti italiani: l'assegnazione delle somme previste dal decreto Destinazione

Italia per lo sviluppo delle infrastrutture portuali potrà essere, infatti, deliberata direttamente dal Cipe senza la necessità di ricorrere alla procedura di accertamento dell'imposta sul valore aggiunto prodotta nei porti; in altre parole, non occorrerà più procedere alla quantificazione, da parte del ministero dell'economia, dell'Iva dovuta sull'importazione delle merci introdotte nel territorio nazionale per il tramite di ciascun porto, necessaria, nella previgente legislazione, ai fini della determinazione per ciascun porto delle risorse destinabili alla realizzazione delle opere infrastrutturali contenute nei rispettivi piani regolatori portuali.

In materia di edilizia scolastica, la legge di stabilità introduce la previsione di destinazione di fondi volti a mantenere il decoro e la funzionalità degli istituti scolastici sul territorio nazionale; è prevista inoltre, fino al 31 luglio 2015, la possibilità per gli edifici scolastici di estendere i contratti di pulizia con le imprese i cui contratti siano in essere alla data del 31 marzo 2014.

Sempre in tema di potenziamento delle infrastrutture scolastiche, è stabilita, per il biennio 2015/2016,

l'esclusione del patto di stabilità delle spese effettuate fino a 50 milioni di euro annui per enti quali province e città metropolitane, da individuare entro il 1 marzo 2015 con un decreto del presidente del consiglio.

Nuove misure sono previste anche in tema di contrasto all'emergenza abitativa; la legge di stabilità si propone, infatti, di rendere operativo il piano nazionale di recupero degli alloggi popolari (c.d. «Piano Casa Lupi») previsto dal decreto legge 47/2014: a tal fine, vengono rese effettive, tra le altre misure contenute nel decreto, quelle che innalzano il fondo per gli affitti ed il fondo per morosità incolpevole.

Un'ulteriore novità in tema di infrastrutture si ha in campo energetico: al comma 552 vengono introdotte alcune semplificazioni, quali l'estensione del «regime di autorizzazione unica» di competenza del ministero per lo sviluppo economico al fine di sbloccare i progetti per la coltivazione di nuovi giacimenti di idrocarburi e di realizzare le infrastrutture necessarie al loro sfruttamento.

Per quanto riguarda, poi, gli interventi sul territorio, vengono stanziati fondi per l'attuazione di interventi

urgenti in materia di dissesto idrogeologico, di difesa e messa in sicurezza di beni pubblici e di completamento di opere in corso di esecuzione; al comma 551, vi è poi la previsione di uno stanziamento di fondi per la messa in sicurezza e bonifica dei siti nazionali contaminati dall'amianto.

Infine, importanti novità sono previste relativamente alla cessione dei crediti detenuti nei confronti della pubblica amministrazione. Al comma 18, infatti, si chiarisce che la necessaria attestazione di regolarità contributiva dell'impresa cedente sarà assicurata, infatti, dal Documento unico di regolarità contributiva (Durc) in corso di validità, che dovrà essere allegato all'atto di cessione o «comunque acquisito dalla pubblica amministrazione ceduta». Al momento dell'effettivo pagamento dei crediti oggetto di cessione, le pubbliche amministrazioni debentriche dovranno verificare, quindi, esclusivamente la regolarità contributiva del cessionario.

Pagina a cura di  
**FINANZA PER LE  
INFRASTRUTTURE S.p.A.**

---

FINO AL 31/1/2015

## *Sardegna, 20 milioni per le opere*

Rimarrà aperto fino al 31 gennaio 2015 lo sportello per la presentazione delle domande di finanziamento di opere pubbliche di pronta cantierabilità per alcune linee di attività del Por Fesr 2007/2013. Sono a disposizione 20 milioni di euro per progetti relativi a difesa del suolo, efficienza energetica e valorizzazione del patrimonio architettonico, culturale, paesaggistico e ambientale. I beneficiari delle agevolazioni sono Comuni e Province, in forma singola o associata. In particolare, saranno attivate la linea di attività 3.1.2.a per risparmio ed efficienza energetica, la linea di attività 4.1.1.a per la prevenzione dei fenomeni di dissesto idrogeologico, erosione e degrado, desertificazione del suolo e la linea di attività 4.2.4.c per la valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale sardo. Saranno anche attivate la linea di attività 5.1.2.a per la ristrutturazione del patrimonio architettonico, recupero degli spazi pubblici e delle aree verdi, nonché la linea di attività 5.2.1.a per la riqualificazione dei sistemi ambientali e delle loro opere costruttive di pregio per migliorare l'attrattività e la fruizione dei sistemi territoriali dei centri minori.

## Le questioni della città

# Vigili urbani pronto il nuovo regolamento

Recepite alcune indicazioni dei sindacati: possibilità di carriera e mansioni interne

Tre osservazioni recepite, altre sette rigettate; è la risposta fornita dal dirigente Moschella alle note prodotte dalle rappresentanze sindacali, in merito alla bozza di regolamento del corpo di Polizia municipale. In particolare, è stata accolta la proposta che le funzioni di comandante non siano limitate solo a coloro che sono già dirigenti, ma potranno essere espletate pure da «una risorsa umana in possesso di laurea magistrale giuridico-economica», ossia coloro che hanno i requisiti, dopo aver espletato le necessarie procedure di mobilità, hanno la possibilità di prendere parte all'eventuale concorso per comandante e, ovviamente, dirigente del settore. Altro punto condiviso dal colonnello Moschella (in base al regolamento regionale non può aspirare alla promozione a generale), l'utilizzo dei vigili fisicamente inidonei temporaneamente che, così come già avviene, saranno utilizzati in servizi interni confacenti con la patologia. Terza questione, l'articolazione del servizio, con la strutturazione interna più elastica al verificarsi di particolari esigenze o circostanze future.

A differenza di quanto avrebbero voluto i sindacati, è confermata la previsione del vicecomandante che non può essere lasciata al caso, in quanto la linea di comando deve essere sempre certa e continua. Non recepite neppure le controproposte in ordine alla mobilità interna.

Il regolamento, comunque, sembra aver imboccato l'ultima fase del suo iter, essendo ormai pronto per essere vagliato dalla commissione consiliare e, successivamente, dal consiglio per l'approvazione definitiva. In alcune sue parti non potrà esimersi dal tener conto delle decisioni assunte dalla Regione Campania che, con delibera di inizio ottobre, ha già licenziato, ma solo in Giunta, il regolamento recante le ca-

ratteristiche delle uniformi e dei relativi distintivi di grado nonché modalità d'uso e le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione ai corpi e ai servizi di polizia locale. Un esempio banale: l'allegato alla bozza di regolamento stilata dal Comune di Benevento lo scorso luglio, a proposito del colore delle calze in dotazione alle vigilesse, prevedeva collant di color carne e l'altezza del tacco delle scarpe non superiore a 4 centimetri, ora il regolamento della Regione parla di calze femminili tipo collant, di colore neutro e/o blu, mentre per le calzature, di scarpa bassa modello décolleté o mocassino. Nell'ambito dei corpi e servizi di polizia locale sono individuate le seguenti denominazioni e corrispondenti distintivi: Categoria C: agente, assistente, assistente Capo, maresciallo, maresciallo Ordinario, maresciallo Capo, luogotenente (Responsabile Servizio di polizia municipale o incaricato di altre particolari responsabilità). Categoria D: sottotenente, tenente, capitano (comandante di servizio o di corpo), maggiore, tenente colonnello (comandante di polizia locale). Dirigenza: colonnello (comandante di Polizia locale in posizione dirigenziale), generale (comandante di Polizia locale della città capoluogo di Regione e/o Città Metropolitana).

Del regolamento del corpo di Polizia Municipale si discute ormai da oltre vent'anni al Comune di Benevento. Con questo atto si disciplina tutto quanto attiene all'organizzazione di una macchina, talvolta molto complessa, come può essere una struttura di polizia locale. «La struttura della polizia municipale - osserva Fioravante Bosco, segretario della Uil, nonché ufficiale della Polizia municipale - è sicuramente una macchina complessa. Il Corpo con-

siste in una gestione che coniuga mezzi, strumenti e persone, e farli funzionare bene tutti assieme in modo equo, responsabile ed economico, è cosa complicata e troppo spesso sottovalutata».

---

## COMPROPRIETÀ

# *Autoveicolo confiscato causa alcol*

---

DI STEFANO MANZELLI

**Il comproprietario di un veicolo che viene pizzicato dalla polizia mentre circola gravemente alterato dall'alcol o dalla droga rischia la confisca definitiva del mezzo. Lo ha confermato la Cassazione, sez. IV pen., con la sentenza n. 47024 del 13 novembre 2014. Un conducente palesemente alterato dall'alcol è stato condannato dal tribunale di Arezzo ai sensi dell'art. 186, comma 2, lett c) del Codice della strada. Contro il conseguente raddoppio della sospensione della patente derivante dalla ritenuta mancata proprietà del veicolo l'interessato ha proposto con successo ricorso in cassazione. In effetti il veicolo non era stato sequestrato dalla polizia stradale perché ritenuto di proprietà di un'altra persona. Trattandosi di un mezzo cointestato il proprietario in realtà era anche lo stesso trasgressore. Quindi gli organi di vigilanza dovevano procedere al sequestro immediato del mezzo finalizzato alla confisca. In buona sostanza il mezzo avrebbe dovuto essere confiscato ma senza alcun raddoppio della durata della sospensione della patente di guida.**

**All'anagrafe di Torino****Sull'atto di nascita  
la mamma A  
e la mamma B**

Il Comune di Torino trascriverà, come ordinato dalla Corte d'Appello, l'atto di nascita del bambino con due mamme nato in Spagna, all'interno di un matrimonio gay, grazie alla fecondazione eterologa. Per i registri dell'anagrafe — primo caso in Italia — sarà figlio di madre A e B. Questa la conclusione a cui l'amministrazione comunale è giunta sulla base degli approfondimenti normativi e giuridici. «La nostra è una battaglia di principio e un modo per tutelare i nostri diritti», ha detto una delle due mamme, italiana residente a Barcellona. «Mio figlio ha due madri in Spagna, è suo diritto che gli sia riconosciuto anche in Italia».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Torino, bimbo con due mamme il Comune trascriverà l'atto di nascita

**TORINO.** Hanno vinto loro, le due mamme, ed è il primo caso in Italia. L'atto di nascita del bambino nato con la fecondazione eterologa da una coppia di donne sposate in Spagna, di cui una cittadina italiana, sarà trascritto nei registri di Stato Civile della Città di Torino, secondo quanto ordinato dal decreto della Corte di Appello di Torino. All'anagrafe del capoluogo piemontese, come già in Spagna, il bambino risulterà quindi essere figlio di madre A e di madre B. A comunicare la notizia è stata ieri pomeriggio l'amministrazione comunale di Torino spiegando che si tratta della conclusione a cui «è giunta sulla base degli approfondimenti normativi e giuridici effettuati».

*In Gazzetta il Dpcm con le regole per il passaggio del testimone*

# Anagrafe centralizzata

## *L'elenco nazionale subentrerà ai comuni*

DI GIOVANNI GALLI

**L'**Anagrafe nazionale della popolazione residente (Anpr) subentrerà gradualmente alle anagrafi tenute dai comuni. Nell'Anpr saranno contenuti i dati del cittadino, della famiglia anagrafica e della convivenza, i dati dei cittadini italiani residenti all'estero, nonché il domicilio digitale, di cui all'articolo 3-bis, del dlgs 7 marzo 2005, n. 82. Lo prevede il decreto del presidente del consiglio dei ministri 10 novembre 2014, n. 194, intitolato «Regolamento recante

modalità di attuazione e di funzionamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (Anpr) e di definizione del piano per il graduale subentro dell'Anpr alle anagrafi della popolazione residente», che è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* numero 5 di ieri e in vigore dal 23 gennaio prossimo. Diverse le prescrizioni previste per la nuova Anagrafe. Essa, ad esempio, conserva le variazioni anagrafiche e i dati relativi alle situazioni anagrafiche pregresse e, in una distinta sezione, le schede anagrafiche relative alle persone cancel-

late. Il cittadino registrato nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente potrà esercitare il diritto di accesso ai propri dati personali presso gli uffici anagrafici, anche consolari, ovvero tramite sito web dell'Anpr, in modalità diretta e sicura, e previa identificazione informatica e trasmissione dei dati in modalità protetta. La durata delle procedure di subentro per ogni comune è dal decreto 194 del 2014 stimata in due settimane, di cui la prima è dedicata agli invii e la seconda al completamento delle elaborazioni.

—© Riproduzione riservata—■

**La sanità** Le eventuali modifiche al testo della Regione da condividere anche con i medici e i sindacati

## Piano ospedaliero, Squillante chiama i sindaci

**Il manager: ora nessuno potrà tirarsi indietro  
«Spero arrivino proposte»**

**Simona Paolillo**

Non sarà un altro atto aziendale, ma una proposta da formulare a Palazzo Santa Lucia circa la sanità salernitana. Antonio Squillante convoca tutti i sindaci della provincia di Salerno, le rappresentanze sindacali e gli ordini e i collegi professionali per istituire un tavolo programmatico per la formulazione di quello che chiama «Nuovo Piano Ospedaliero Provinciale».

Squillante reagisce alle «accese e confuse discussioni» che sono scaturite a seguito della notizia sulla revisione del decreto 49/2010. Reagisce con una lettera di suo pugno su tanto di carta intestata su cui spicca il nuovo

logo dell'Asl della stella a otto punte. I destinatari della missiva sono stati i 158 sindaci dei comuni della provincia di Salerno e le segreterie delle organizzazioni sindacali. Una vera e propria assise. Squillante cerca proposte e non critiche, come ha più volte sottolineato, in diverse occasioni, a forze sociali e ai diversi referenti istituzionali. Ai sindaci, il manager di via Nizza ha richiesto l'indicazione di un rappresentante per ogni aggregazione territoriale coincidente con gli ambiti territoriali dei 13 Distretti Sanitari di base della provincia di Salerno. In merito il direttore generale ha dichiarato: «viste le molteplici dichiarazioni comparse sugli organi di stampa e al fine di evitare inutili allarmismi relativamente a presunte discriminazioni territoriali, ho ritenuto opportuno istituire un tavolo tecnico programmatico nel quale possono essere rappresentati tutti i cittadini della provincia di Salerno e tutti gli operatori sanitari - ed ha aggiunto - Poiché ritengo che una classe dirigente possa definirsi tale soltanto se concretamente riesce a determinare il proprio futuro, ho invitato i sindaci in quanto espressione democratica di tutti i cittadini, le rappresentanze sindacali e quelle degli operatori sanitari a collaborare al fine di proporre alla struttura regionale soluzioni possibili finalizzate alla redazione del nuovo piano ospedaliero».

Squillante si mostra fiducioso in una nuova collaborazione ed investe speranze in questa fase di nuova concertazione in quanto lo scopo è quello di «produrre una proposta condivisa e realizzabile». Squillante scongiura

le polemiche affermando «mi auguro che sull'argomento non prevalga la solita miopia del politico di turno preoccupato solo della prossima campagna elettorale. Troppi di loro, che per anni hanno assistito muti al disastro della sanità, oggi pontificano senza proporre nulla di concreto». Poi l'inciso: «se oggi è possibile parlare di modifica al Decreto 49 è solo grazie al raggiunto risanamento dei conti, all'accreditamento delle strutture, allo sblocco del turnover che questa direzione, tra gli altri, ha fortemente ed instancabilmente perseguito. Con l'istituzione di questo tavolo tecnico provinciale nessuno potrà tirarsi indietro, nascondersi o scrollarsi di dosso le proprie responsabilità adducendo come scusa «io non c'ero». Intanto finora, Squillante ha ricevuto molte critiche da parte delle forze sociali che lo hanno sempre accusato di uno scarso dialogo e capacità di confronto. La proposta è arrivata alle segreterie sindacali tra lo stupore e l'incredulità. I sindaci si stanno organizzando perché la sanità locale è tra le attività prioritarie. Eppure l'invito di Squillante a ridefinire un «piano ospedaliero salernitano» lascia scettici quanti, a fatica, avevano già partecipato alla stesura dell'atto aziendale dell'Asl unica. Un atto ancora in fase di istruttoria regionale.

*Le norme, volute da Brunetta, ci sono, e sono pesanti, ma non sono applicate o applicabili*

# Coi vigili finirà pappa e ciccia

*Per moralizzare il pubblico impiego bastano tre norme*

DI GIUSEPPE PELLACANI\*

**È** evidente che più di uno dei vigili del comune di Roma assenti per malattia nella notte di San Silvestro è un «malato immaginario».

Per gli addetti ai lavori, nulla di sorprendente. Siamo solamente dinanzi a uno fra i tanti strumenti di ita-lica furbizia che regole fucose, codardia politica, sindacati complici e nel caso di specie medici talvolta troppo inclini (seppur per una comprensibile prudenza) ad assecondare il paziente, mettono a disposizione del furbetto di turno: la malattia a comando.

Chi è avvocato, consulente del lavoro, responsabile del personale e persino sindacalista sa bene quanto sia agevole approfittare del certificato medico per poter fare i propri comodi e sa bene quanto gli strumenti di contrasto siano in concreto poco efficaci.

**Intendiamoci: le regole ci sono e nel pubblico impiego, dopo la legge Brunetta** (sì, proprio quella di Brunetta, che, tra mille attacchi, aveva osato dichiarare guerra ai fannulloni) sono anche ben concepite: i certificati di malattia sono trasmessi automaticamente in via telematica all'Inps che poi li invia al datore di lavoro; la seconda malattia dell'anno o le malattie superiori ai 10 giorni debbono



Renato Brunetta



Marianna Madia

essere certificate da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato col Servizio sanitario nazionale; il lavoratore deve essere reperibile al domicilio nelle fasce orarie 9-13 e 15-18; l'avvio dell'azione disciplinare è obbligatorio; giustificare l'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia comporta il licenziamento disciplinare nonché, sia per il lavoratore che per il medico compiacente, la reclusione da uno a cinque anni e la multa da euro 400 ad euro 1.600.

**Questo significa che qualcuno di quei vigili sarà licenziato o andrà sotto processo?**

Cheché ne dicano Marino, Renzi o Madia non c'è da farsi illusioni. Nulla di

serio capiterà né a loro, né ai 200 netturbini assenteisti di Napoli, né ad altri. Perché quando si passa dalla teoria alla pratica è tutta un'altra musica.

Dimostrare oggi che una malattia del 31 dicembre era finta è impossibile. Forse si riuscirà a trovare il regista o i registi che hanno coordinato l'operazione, ma niente di più. E tra accuse, smentite e distinguo il tutto finirà al massimo con una tirata d'orecchie. A quanto pare la vicenda offrirà però l'occasione per varare l'ennesima riforma.

Mi limito a un piccolo avviso ai naviganti. Se si vuole davvero passare dalle parole ai fatti è necessario fare almeno tre cose:

**1) assicurare controlli immediati**, effettivi, di "sostanza" ed uniformi in

tutto il territorio nazionale (casomai monitorando particolarmente le aree a maggiore densità di assenteismo), anche avvalendosi della collaborazione dell'Inps. Ma siccome quest'ultima ha già il suo bel da fare con i privati, non si dovrebbe escludere a priori la possibilità di affidare l'incarico anche a medici privati (che forse costerebbero pure meno) appositamente formati e convenzionati;

**2) precisare che la terza assenza ingiustificata** alla visita di controllo

nell'arco di un triennio comporta il licenziamento;

**3) chiarire al di là di ogni dubbio l'assenza di responsabilità amministrativa contabile**, salvo dolo, in capo ai componenti dell'ufficio per i procedimenti disciplinari che dispone il licenziamento. Forse in questo modo si incoraggerebbe qualche dirigente a compiere il suo dovere.

\* **Avv. Prof. Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia**

da Formiche.net

Ripartono al senato i lavori sulla delega. Il relatore: sui licenziamenti le norme ci sono già

# P.a., procedimenti più veloci

## Rappresentante statale unico in conferenza di servizi

DI FRANCESCO CERISANO

**N**iente più traccheggiamenti in Conferenza di servizi. Vi parteciperà un unico rappresentante delle amministrazioni statali, designato dagli Uffici territoriali dello stato che sostituiranno le attuali prefetture e svolgeranno il ruolo di raccordo con i cittadini. Le amministrazioni che non partecipano alla conferenza di servizi, o non rilasciano il parere nei termini, non potranno agire in autotutela, e quindi revocare o annullare d'ufficio il provvedimento. La nuova conferenza di servizi deciderà a maggioranza per «assicurare la celerità dei lavori». Spetterà al decreto legislativo di riordino disciplinare il calcolo delle presenze e dei quorum necessari per evitare che i procedimenti amministrativi rimangano incagliati in attesa di un nulla osta. E per garantire ai cittadini e alle im-

prese il diritto di accedere a documenti, dati e servizi della p.a. in modalità digitale, verranno definiti i livelli qualitativi minimi dei servizi online che le p.a. dovranno garantire. Chi non si adegnerà agli standard verrà sanzionato, mentre saranno previsti incentivi per le amministrazioni virtuose. Tutti gli uffici pubblici, infine, dovranno essere dotati di connettività a banda larga e dovranno garantire l'accesso ad internet.

Ripartono da qui, con il pacchetto di emendamenti presentati ieri dal relatore **Giorgio Pagliari** (Pd), i lavori del disegno di legge delega sulla riforma della p.a. che entrerà nel

vivo la prossima settimana in commissione affari costituzionali del senato. Il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato per giovedì prossimo alle 13 e c'è grande



Giorgio Pagliari

attesa per le modifiche che governo e relatore decideranno di introdurre alle norme in materia di personale. All'interno delle quali però sembra escluso che possano trovare posto nuove regole sui licenziamenti nel

pubblico impiego (alla luce dell'approvazione del nuovo jobs act).

Secondo Pagliari, la delega non è la sede adatta per ri-

forme di questo tipo. «Occorre dare maggiore puntualità, laddove necessario, alla disciplina dei doveri dei dipendenti pubblici, ma in una logica di equilibrio senza passare a un giustizialismo privo di senso», ha osservato. «La delega non è la riforma della pubblica amministrazione», ha dichiarato a *ItaliaOggi*, «e anche qualora lo fosse, non si può far partire una riforma dalla disciplina del licenziamento, ossia dalla patologia del rapporto di lavoro. Una patologia che può dipendere da diversi fattori, individuali, certo, ma anche di sistema». «Io credo che la disciplina in materia di licenziamenti sia completa», ha aggiunto, «il problema è di valutare i termini della concreta attuazione delle norme e individuare i modi per renderle più efficaci».

Il relatore ha confermato la volontà del governo di andare avanti sul ruolo unico della dirigenza pubblica previsto

dall'articolo 10 della delega che dunque non dovrebbe subire sconvolgimenti nel suo impianto generale. Novità potrebbero invece arrivare in materia di segretari comunali che la delega punta a eliminare e a far confluire in un'apposita sezione a esaurimento del ruolo dei dirigenti degli enti locali.

Mentre sulla grana dell'esercito di idonei (84 mila secondo i dati ufficiali della Funzione pubblica, più del doppio secondo fonti officiose) messi in stand by senza alcuna possibilità di assunzione nel prossimo biennio a causa della necessità di ricollocare i 20 mila esuberanti delle province (si veda *ItaliaOggi* del 3/1/2015), Pagliari ha escluso che la delega possa essere la sede giusta. «È un problema reale che coinvolge migliaia di persone, ma affrontarlo in una delega significherebbe tentare di risolverlo con armi spuntate».

## La scelta

# Bicamerale sulle Regioni D'Alia eletto presidente «Riforme, migliorare il testo»

### Il Parlamento

Rapporti Stato-autonomie  
l'ex ministro: bisogna dare  
funzionalità al sistema

**Antonio Vastarelli**

«Il parere sulla riforma costituzionale è già stato espresso dalla commissione sotto la guida del mio predecessore, ma il lavoro che faremo nei prossimi mesi è quello di valutare come, in concreto, la riforma costituzionale si può tradurre nell'armonizzazione delle normative nazionali e regionali, migliorando l'attuale sistema che non ha portato risultati, anzi ha prodotto molti guasti negli ultimi 15 anni, in particolare per quanto riguarda l'efficienza della pubblica amministrazione». Così, a caldo, il deputato di Area popolare Gianpiero D'Alia (ex ministro Udc della Pubblica amministrazione) traccia le linee guida dell'impegno che lo attende da ieri, quando è stato eletto presidente della commissione bicamerale per le Questioni regionali, l'unica disciplinata direttamente dalla Costituzione, se si esclude il comitato sui Procedimenti d'accusa.

La commissione viene chiamata in causa dal governo e dal Parlamento sia in relazione ai decreti di scioglimento di un Consiglio regio-

nale che sulla rimozione di un Presidente di Giunta regionale, sia per chiederle pareri su progetti di legge e atti normativi inerenti l'articolo 117 della Costituzione (in pratica, su tutte le questioni che attengono ai rapporti tra lo Stato, le Regioni e le autonomie loca-

li). Tema centrale nelle riforme costituzionali pendenti in Parlamento, visto che i prossimi senatori - se le riforme andranno in porto - saranno eletti proprio da consiglieri regionali. «Le riforme - afferma D'Alia - ridisegneranno tutto l'assetto istituzionale e noi daremo, a governo e Parlamento, tutto il supporto tecnico necessario per rendere il testo finale quanto più aderente possibile alle esigenze del Paese».

Congratulazioni all'ex ministro arrivano da numerosi esponenti di Ap. In prima fila il segretario dell'Udc Lorenzo Cesa, che parla di «un riconoscimento importante per Area Popolare, che porta un suo rappresentante alla guida di una commissione chiamata a lavorare su temi molto sentiti dai cittadini e su riforme decisive per il futuro del Paese». E il leader del Nuovo centrodestra, Angelino Alfano, si dice «certo che l'impegno e la determinazione con cui D'Alia porta avanti ogni cosa saranno un prezioso contributo per il rafforzamento di quel legame che le istituzioni devono mantenere con il territorio».

*Lo prevede la legge di stabilità. Le amministrazioni potranno sanzionare il concessionario*

# Quote inesigibili, tempi stretti

## Si riduce a 2 anni il termine per controllare Equitalia

DI SERGIO TROVATO

**T**empi più stretti per gli enti locali per controllare le domande d'inesigibilità dei crediti presentate da Equitalia. Si riduce da tre a due anni, infatti, il termine per i controlli sull'attività dell'agente della riscossione, il quale è automaticamente discaricato decorso il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della comunicazione d'inesigibilità dei crediti. A meno che l'ente non abbia già attivato le procedure di controllo. Non sono soggette all'attività controllo le quote di modesto valore iscritte a ruolo il cui importo non sia superiore a 300 euro. L'amministrazione creditrice può sanzionare il concessionario che non abbia svolto l'attività con la dovuta diligenza e che si sia reso responsabile della mancata riscossione. Lo prevede l'articolo 1, commi 682 e seguenti, della legge di Stabilità (190/2014).

**Le comunicazioni d'inesigibilità.** Dunque, la legge di stabilità apporta modifiche di rilievo alle regole introdotte con la riforma della riscossione del 1999, in particolare a quelle che disciplinano i rapporti tra enti creditori ed Equitalia e che impongono reciproci obblighi. Devono infatti essere osservate specifiche modalità e termini per la presentazione delle domande d'inesigibilità, così come devono essere rispettati i tempi assegnati per i relativi controlli. Queste disposizioni si applicano anche agli enti locali, regioni, province e comuni, che hanno effettuato o ancora oggi effettuano l'attività di riscossione tramite la società pubblica.

In base alla nuova formulazione dell'articolo 19 del decreto legislativo 112/1999 è previsto che per le quote contenute nelle comunicazioni d'inesigibilità che non sono soggette a successiva integrazione, presentate in uno stesso anno solare, l'agente della riscossione è

automaticamente discaricato decorso il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui le ha presentate. A meno che l'ente creditore abbia, entro lo stesso termine, già avviato l'attività di controllo contestando l'operato del concessionario.

**Discarico dei ruoli e controlli degli enti.** Il comma 683 ha invece sostituito il vecchio articolo 20 dello stesso decreto 112 che indica la procedura che l'ente deve seguire per contestare l'attività svolta da Equitalia e per disconoscere il discarico per inesigibilità delle somme iscritte a ruolo. Va precisato che oltre alla mancata comunicazione d'inesigibilità entro il terzo anno successivo alla consegna del ruolo, in base all'articolo 19 costituiscono causa di perdita del diritto al discarico anche il ritardo nella notifica della cartella di pagamento, il mancato svolgimento delle azioni esecutive e cautelari sui beni del debitore o co-

munque la comprovata negligenza nello svolgimento dell'attività di riscossione. Per esempio, è imposto ex lege che la cartella di pagamento debba essere notificata al debitore prima del decorso del nono mese successivo alla consegna del ruolo.

L'ente creditore deve dare impulso alla procedura di controllo con la notifica all'agente della comunicazione di avvio del procedimento. Con questo atto può chiedere contestualmente che venga prodotta la documentazione relativa all'attività svolta. Se ritiene non rispettate le condizioni fissate dall'articolo 19, entro 180 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento, o, se richiesta, dalla trasmissione della documentazione, notifica all'agente della riscossione un apposito atto di contestazione. Quest'ultimo può produrre osservazioni in merito ai rilievi negativi sul suo operato formulati dall'ente entro i successivi 90 giorni.

L'atto di contestazione deve contenere, a pena di nullità, l'esposizione analitica delle omissioni e dei vizi o delle irregolarità riscontrate di cui si sia responsabile il concessionario. Decorso il termine di 90 giorni, l'amministrazione pubblica ammette o rifiuta il discarico con provvedimento a carattere definitivo. Qualora in seguito alle osservazioni prodotte dall'ente ritiene che vi sia la possibilità di riattivare le procedure esecutive, gli assegna un termine non inferiore a 12 mesi per esperire nuove azioni finalizzate al recupero del credito. Nel caso in cui emani un provvedimento di rifiuto del discarico, il concessionario può scegliere se pagare una sanzione pari a 1/3 dell'importo iscritto a ruolo, a titolo di definizione agevolata, o ricorrere innanzi alla Corte dei conti. Se non sceglie una di queste opzioni, è tenuto a pagare una sanzione più elevata pari a 1/3 dell'importo iscritto a ruolo.

*Le norme del Tuel non sono soggette alle limitazioni della legge 241/90*

# P.a., una casa di vetro

## L'accesso trova limiti solo nella privacy



**Il diritto di accesso agli atti, esercitato da un cittadino-elettore, può essere richiesto per atti concernenti le posizioni organizzative, le schede di valutazione, la relazione metodologica sull'attività di valutazione, la relazione del Nucleo di valutazione e le indennità corrisposte per ciascuna posizione organizzativa di un ente locale?**

L'articolo 10 del decreto legislativo n. 267/00, che disciplina il diritto di accesso e informazione, dispone che tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, rafforzando il diritto alla trasparenza dell'azione amministrativa locale per il cittadino-elettore.

Secondo la giurisprudenza amministrativa, tale norma non intende, comunque, radicare in capo a quest'ultimo un interesse generico alla legittimità dell'azione amministrativa attraverso un controllo generalizzato degli atti, che

soggiacerebbe alla disciplina dettata dalla legge n. 241/90.

Invero la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, ha precisato, che ai sensi del richiamato disposto normativo è consentito al cittadino residente di accedere agli atti amministrativi dell'ente locale di appartenenza senza alcun condizionamento e senza necessità della previa indicazione delle ragioni della richiesta, dovendosi cautelare la sola segretezza degli atti la cui esibizione è vietata dalla legge o da esigenze di tutela della riservatezza dei terzi.

Al fine di una completa disamina della problematica occorre tenere conto delle vigenti disposizioni che impongono gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, come dettate in particolare dagli articoli 5 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che prevedono, tra l'altro, il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati.

Pertanto, la specifica norma sull'accesso agli atti degli enti locali, contenuta nel decreto legislativo n. 267/00, non è soggetta alle limitazioni previste dalla legge n. 241/90 che impongono la dimostrazione di un effettivo interesse alla conoscenza di un provvedimento emesso e detenuto dalla pubblica amministrazione.

A supporto di tale orientamento soccorre la decisione del 17 gennaio 2013 resa dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, secondo la quale le disposizioni di cui alla legge n. 241/90 recedono di fronte alla norma di cui all'art. 10 del Tuel che, in quanto norma speciale, prevale rispetto alla disciplina generale.

Il diritto di accesso, tuttavia, ha sempre trovato un contenimento con le esigenze di tutela dei dati personali anche secondo quanto ritenuto dal Garante per la protezione dei dati personali che, in materia di gestione del rapporto di lavoro in ambito

pubblico afferma il diritto delle organizzazioni sindacali di conoscere i dati attinenti alla prestazione lavorativa, primariamente in forma aggregata. Analoga limitazione, si ritiene, debba porsi nei confronti del cittadino che chiede di accedere ai dati relativi al rapporto di lavoro dei dipendenti comunali.

Assume, pertanto, specifico rilievo il comma 3-bis dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, come modificato dall'art. 14 della legge 4 novembre 2010, n. 183, il quale ha, tra l'altro, stabilito che «le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica e la relativa valutazione sono rese accessibili dall'amministrazione di appartenenza. Non sono invece ostensibili, se non nei casi previsti dalla legge, le notizie concernenti la natura delle infermità e degli impedimenti personali o familiari che causino l'astensione dal lavoro, nonché le componenti

della valutazione o le notizie concernenti il rapporto di lavoro tra il predetto dipendente e l'amministrazione, idonee a rivelare taluna delle informazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d)».

Ciò posto, tale completa apertura in ordine alla pubblicità delle prestazioni rese dai dipendenti è riferibile a quegli atti adottati dall'entrata in vigore dell'art. 14 della legge n. 183 del 4 novembre 2010, fermo restando il diritto all'accesso a tutti gli altri provvedimenti dell'amministrazione non classificati come «segreti» o contenenti dati sensibili, che potranno essere consegnati ai richiedenti sulla base e con le modalità dettate dalle specifiche norme regolamentari di cui gli enti sono tenuti a dotarsi.

**LE RISPOSTE AI QUESTITI SONO A CURA DEL DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL'INTERNO**

## Nelle unioni di comuni non c'è un tetto al numero di assessori

La legge nazionale non prevede alcun limite numerico alla composizione dell'organo esecutivo delle unioni di comuni. Lo ha chiarito l'Anci, rispondendo al quesito posto da alcuni comuni piemontesi. La nota ricostruisce l'evoluzione del quadro normativo in materia, partendo dall'art. 19, comma 3, del dl 95/2012. Tale norma aveva previsto un tetto al numero dei componenti dei consigli unionali, disponendo che esso non dovesse essere superiore a quello previsto per i comuni con popolazione pari a quella complessiva dell'ente. In tal modo, venivano indirettamente limitate anche le dimensioni delle giunte, a mente dell'art. 47 del Tuel, che le rapporta a quelle degli organi consiliari. Inoltre, per le c.d. unioni «speciali» (ossia quelle riservate ai comuni con meno di 1.000 abitanti e deputate allo svolgimento della totalità delle funzioni e dei servizi municipali), era previsto esplicitamente che la giunta fosse composta dal presidente e dagli assessori in numero non superiore a quello previsto per i comuni di pari popolazione. L'art. 19, tuttavia, è stato abrogato dalla legge 56/2014 (c.d. legge Delrio), che ha anche eliminato il modello dell'unione speciale. Nella disciplina vigente, non sono più previsti per le unioni limiti al numero dei seggi consiliari e, di conseguenza, ai posti dal assessore, anche perché si tratta di cariche assolutamente gratuite, non potendo essere attribuiti ai titolari retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti. Anzi, il comma dell'art. 32 del Tuel, come riscritto dalla stessa legge 56, espressamente dispone che «il consiglio (dell'unione) è composto da un numero di consiglieri definito nello statuto, eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i propri componenti, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando la rappresentanza di ogni comune». Probabilmente l'equivoco è nato dalla lr piemontese n. 11/2012, la quale, all'art. 4, comma 5, lett. f) (mutuando la disciplina relativa alle giunte delle comunità montane), prevede che il numero dei componenti dell'organo esecutivo non superi il numero dei componenti previsto per l'organo esecutivo dei comuni con popolazione pari a quella complessiva dell'unione. Ma, sottolinea la nota, si tratta di una norma illegittima in quanto inerente a una materia di competenza legislativa statale esclusiva (ex art. 117, comma 2, lett. p), Cost.)

*Matteo Barbero*

*Il ministero dell'interno fa leva sui fondi comunitari. Domande dal 12 al 30 gennaio*

# L'Ue accoglie i minori immigrati

## Contributi a fondo perduto per finanziare l'integrazione

Pagina a cura  
di **ROBERTO LENZI**

**A**rrivano i contributi a fondo perduto fino al 100% della spesa per realizzare strutture di accoglienza per i minori immigrati. Il ministero dell'interno fa leva sulla programmazione dei fondi comunitari 2014-2020 per la pubblicazione dell'avviso per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 - Assistenza Emergenziale «Miglioramento della capacità del territorio italiano di accogliere minori stranieri non accompagnati». Il bando ha una dotazione di oltre 11,8 milioni di euro ed è stato approvato con decreto prot. n. 11934 del 23/12/2014 del capo del dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione. Il bando applica il Regolamento (Ue) n. 514/2014 recante disposizioni

generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione (Fami) e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi. Le domande vanno presentate entro il 30 gennaio 2015.

### **Beneficiari enti locali e pubblici**

Sono ammessi a presentare proposte progettuali gli enti locali e gli enti pubblici. Possono inoltre presentare proposte fondazioni, associazioni, onlus, cooperative e consorzi, purché operanti nel settore dell'accoglienza. I soggetti proponenti possono partecipare in forma singola ovvero associata. Sono ammesse tutte le forme di partenariato, di raggruppamento e/o di consorzio previste dalla legislazione vigente, fino a un massimo di cinque partner in aggiunta al capofila. Destinatari i minori giunti a seguito di

eventi di sbarco

I progetti devono rivolgersi esclusivamente ai minori stranieri non accompagnati. Si tratta di cittadini di paesi terzi o apolidi di età inferiore ai 18 anni che entrano nel territorio Ue senza essere accompagnati da una persona adulta responsabile per essi ovvero i minori che vengono lasciati senza accompagnamento una volta entrati nel territorio di uno stato membri. Sono destinatari delle proposte progettuali, nello specifico, i minori che giungono nel territorio nazionale a seguito di eventi di sbarco.

### **Sostegno per le strutture di accoglienza**

Il bando finanzia la realizzazione, in strutture ad alta specializzazione, equamente distribuite sul territorio nazionale, di attività di accoglienza temporanea di minori stranieri non accompagnati per 800 posti giornalieri. In tali centri,

dovranno essere complessivamente garantiti servizi di ospitalità per un breve periodo al fine di assicurare l'accoglienza di 2.400 minori e l'erogazione di circa 217.600 giornate di accoglienza complessive nel periodo 16 febbraio 2015-15 novembre 2015. Sono finanziabili attività di trasferimento, a cura degli operatori delle strutture di accoglienza per minori, dai luoghi di sbarco/arrivo presso i centri, nonché prima accoglienza e risposta ai bisogni materiali, informazione e supporto legale propedeutici all'avvio delle procedure di identificazione, accertamento della minore età, affidamento/nomina tutore, richiesta della protezione internazionale e ricongiungimento familiare. Inoltre, sono finanziate attività di assistenza sanitaria e supporto psico-sociale, nonché trasferimento dei minori dalle strutture temporanee di

prima accoglienza verso altre soluzioni di accoglienza di secondo livello finalizzate all'autonomia.

### **Contributo fino al 100% delle spese**

Ciascuna proposta progettuale non potrà avere un costo superiore a circa 741 mila euro, ripartiti tra costi diretti ed indiretti. Il piano finanziario di ciascuna proposta progettuale prevede un finanziamento comunitario fisso pari al 90% del costo complessivo di progetto e un cofinanziamento nazionale pari al restante 10%.

### **Domande dal 12 al 30 gennaio 2015**

I soggetti proponenti dovranno presentare i progetti usando esclusivamente il sito internet predisposto dal ministero all'indirizzo <https://accoglienzamsna.dlci.interno.it> a partire dalle ore 9 del 12 gennaio 2015 e fino alle ore 18 del 30 gennaio 2015.

## La restituzione di somme



La vicenda giunta innanzi al giudice amministrativo è relativa a 13 dipendenti di una A.S.L. che hanno impugnato il provvedimento con il quale è stata richiesta la restituzione della somma percepita per l'attività, previamente autorizzata, svolta nell'ambito della incentivazione della produttività, nonché il recupero delle ore di plus-orario rese e non dovute, sul presupposto dell'avvenuto percepimento di un importo eccedente quanto effettivamente dovuto.

La Quinta Sezione del TAR Campania ha depositato in data 2 gennaio 2015, n. 13 sentenze tutte di uguale tenore con le quali ha rigettato i ricorsi richiamando la giurisprudenza largamente seguita, secondo cui il recupero di somme indebitamente corrisposte dalla P.A. a propri dipendenti ha natura di atto dovuto non rinunciabile perchè espressione di funzione vincolata.

Conclude il Giudice precisando che, ferma restando la normale ripetibilità delle somme indebitamente pagate, la buona fede di regola invocata dal debitore, rileva in ordine alle modalità del recupero, al fine di non incidere in modo eccessivamente oneroso sulle esigenze di vita del dipendente.

**Imposte locali.** Entro il 15 gennaio sanzioni tagliate a un decimo - Fino al 16 marzo riduzione al 3,33%

# Doppio appuntamento per l'Imu e la Tasi

**Mario Cerofolini**  
**Lorenzo Pegorin**

... Chance autocorrezione con l'applicazione delle sanzioni in forma ridotta pari a 1/9 del minimo (quindi al 3,33%) fino al 16 marzo prossimo per l'**insufficiente versamento** dei saldi **Imu e Tasi** scaduti il 16 dicembre scorso.

L'operazione è possibile grazie alla nuova lettera a-bis nell'articolo 13 Dlgs 472/1997, introdotta dalla legge 190/2014 operante per tutti i tributi e non solo per quelli amministrati dall'agenzia delle Entrate.

In questo senso va ricordato che la legge di stabilità 2015 non contiene disposizioni relative alla sua decorrenza, per cui, trattandosi di norma procedimentale, essa dovrebbe trovare applicazione anche per le violazioni commesse negli anni antecedenti, sempre che non sia stato notificato già l'atto impositivo.

Tale nuova opportunità di ravvedimento viene quindi ad aggiungersi a quanto già in vigore prima delle modifiche introdotte dalla legge 190/2014, applicabili, queste ultime, dal 1° gennaio 2015.

Si ricorda, infatti, che per tutte le violazioni relative alla totalità delle entrate che hanno natura tributaria, a prescindere dall'ente titolare della potestà impositiva, è possibile usufruire di quanto stabilito dall'articolo 13, comma 1, lettera a), del Dlgs 472/1997 che prevede la riduzione della sanzione a 1/10 del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto.

Pertanto in relazione ai tributi locali scaduti il 16 dicembre scorso, essendo decorsi i termini per usufruire del ravvedimento sprint (entro i 14 giorni successivi alla scadenza) è possibile fino al 15 gennaio 2015 beneficiare della riduzione a 1/10 delle sanzioni.

Tornando alla nuova lettera a-bis dell'articolo 13 del Dlgs 472/1997, va rilevato che il dato testuale della norma, in relazione alla decorrenza, fa esplicito riferimento al «novantesimo giorno successivo al termine

per la presentazione della dichiarazione, ovvero quando non è prevista una dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall'omissione o dall'errore».

In questo senso va detto che in tema di tributi locali (nello specifico Imu e Tasi) l'obbligo dichiarativo deve essere assolto solo in occasioni circostanziate e ben precise (con casistiche molto meno frequenti rispetto al passato) qualora intervengano variazioni specifiche inerenti il possesso, la detenzione degli immobili, o ancora modifiche rilevanti ai fini della determinazione del tributo.

A tal fine quindi, con riferimento a questi tributi, un'interpretazione sistematica e coordinata della norma, va nella direzione di far decorrere la specifica ipotesi alla lettera a-bis) dell'articolo 13 Dlgs 472/1997, limitatamente ai tributi di cui si discute, unicamente con riferimento al termine dei 90 giorni decorrenti dal momento della scadenza del tributo.

Infine, in sede di ravvedimento operoso, oltre al versamento dell'imposta e delle sanzioni, vanno assolti anche gli interessi moratori che maturano giorno per giorno e si applicano all'importo dovuto a titolo di imposta, escluse le sanzioni. Il tasso di interesse legale applicabile va calcolato con la regola del *pro rata temporis*, sulla base dei tassi in vigore nei singoli periodi, quindi l'1% annuo, per il periodo 16-31 dicembre 2014, e allo 0,5% annuo dal 2015 (come stabilito dal Decreto del ministero dell'Economia dell'11 dicembre 2014).

**Legge di Stabilità.** Il ministero dell'Economia sta ultimando il lavoro sulle disposizioni attuative dello «split payment»: le prime indicazioni operative

# Iva e «Pa», nuove regole da gennaio

Si fa strada l'ipotesi di applicazione solo alle fatture che vengono emesse dall'inizio del 2015

**Patrizia Ruffini  
Gianni Trovati**

Potrebbe essere la data di emissione a distinguere le fatture verso la Pubblica amministrazione a cui si applica lo **split payment** da quelle che possono arrivare al traguardo seguendo il regime ordinario. A orientarsi verso questa soluzione, che toglierebbe parecchi dubbi a operatori e amministrazioni, potrebbe essere il regolamento attuativo del nuovo meccanismo per i pagamenti pubblici prevista dalla legge di stabilità, regolamento ormai praticamente pronto per la firma del ministro dell'Economia.

Il fattore tempo è essenziale nella vicenda dello split payment che, dopo l'accelerazione impressa dalla versione definitiva della manovra per "accertare" 700 milioni di maggiori entrate al bilancio pubblico senza aspettare il via libera definitivo della commissione europea, è partito "senza rete" e ha moltiplicato i dubbi operativi su cui fornitori e amministrazioni sono in ansiosa attesa di risposte ufficiali.

Uno dei più rilevanti è legato proprio alla decorrenza del nuovo meccanismo, tema su cui la norma (comma 629 della legge

190/2014) si limita a riferirsi alle «cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate» a partire dal 1° gennaio. Questa indicazione, però, non spiega molto, soprattutto nel mondo pubblico, in cui la strada che porta dalla fattura al pagamento è spesso lunga e tortuosa. In pratica, l'esigenza di una disciplina transitoria serve a chiarire il trattamento da riservare a due casi principali: quello di una fattura emessa nel 2014, con esigibilità immediata (anche per l'Iva dovuta all'Erario, quindi) ma pagata nel 2015 e quello di una fattura emessa nel 2014 con esigibilità differita, mentre l'applicazione dello split payment è pacifica per le fatture nate quest'anno, ovviamente a prescindere dal momento in cui scatta l'esigibilità.

Con la piena ripresa dell'operatività dopo il periodo festivo, è massima l'esigenza per gli enti pubblici di sapere quali pagamenti vadano fatti con il vecchio metodo e quali invece debbano seguire le nuove regole. La differenza non è da poco, anche lo split payment va comunicato al fornitore e apre una serie di problemi di contabilizzazione.

In un primo tempo è stato ipotizzato di fissare il passaggio dal

vecchio al nuovo regime in base alla data di esigibilità dell'Iva, facendo rientrare nell'ambito dello split payment anche i vecchi documenti a esigibilità differita, ma una soluzione più drastica sembra quella di indicare il discrimine nella data della fattura, escludendo quindi dal nuovo sistema tutti i documenti emessi prima del 1° gennaio. Questa ipotesi ha il pregio della linearità, e risolve anche i problemi originati dai casi di pagamenti effettuati in parte nel 2014 e in parte nel 2015 (caso non marginale visti i problemi di cassa di molte pubbliche amministrazioni), ma può forse rendere più difficile centrare gli obiettivi di entrata stimati dal Governo.

Nonostante i tanti interrogativi, gli enti non possono però fermare i pagamenti perché, oltre a far scattare gli interessi di mora, questa scelta avrebbe effetti negativi sull'indicatore di tempestività dei pagamenti e sugli obblighi di certificazione delle fatture scadute.

Nell'urgenza di dover saldare le fatture gli enti, una volta che i documenti sono contabilizzati come di consueto, possono effettuare la trattenuta dell'Iva utilizzando lo stesso meccanismo

impiegato per le ritenute erariali operate come sostituto d'imposta. Quindi l'impegno sul quale è contabilizzata la fattura è utilizzato per il pagamento al fornitore del solo imponibile, la quota relativa all'Iva è trattenuta e contabilizzata in un apposito capitolo delle partite di giro o servizi per conto terzi, da dove sarà effettuato il mandato per il versamento all'Erario.

È chiaro solo che la novità non riguarda le fatture che rientrano nel regime del reverse charge e le prestazioni soggette alla ritenuta di acconto (professionisti come revisori, eccetera). Non sono previste esclusioni, invece, per le operazioni effettuate tramite l'economato, quindi anche i pagamenti delle fatture urgenti di modico valore effettuate tramite i fondi economici incappano nel nuovo meccanismo.

Infine, gli operatori degli enti pubblici devono prestare fin da subito la massima attenzione a questo nuovo meccanismo di pagamento, poiché l'omissione o il ritardato versamento dell'Iva trattenuta ai fornitori comporta - a loro carico - la sanzione del 30% dell'importo non versato (comma 633 della legge 190/2014).

**Il quadro.** Per i documenti a esigibilità immediata

# Necessario evitare i rischi di doppia imposizione

**Matteo Mantovani  
Benedetto Santacroce**

Le disposizioni sullo split payment Iva nei rapporti con la Pubblica amministrazione sono formalmente in vigore dal 1° gennaio 2015, ma senza il **decreto sulle modalità tecniche** di attuazione del nuovo sistema sono molti i **dubbi** sulla sua concreta implementazione soggettiva, oggettiva e procedurale.

Sul piano soggettivo, lo split payment non trova applicazione generalizzata ma interessa le sole operazioni poste in essere con i soggetti esplicitamente citati nel nuovo articolo 17-ter del Dpr 633/72. Si tratta dei medesimi soggetti nei confronti dei quali si applica la normativa sulla esigibilità differita, elencati all'articolo 6, comma 5 del decreto Iva. Questo elenco, a giudizio del Fisco, è tassativo (si veda la circolare 8/E/2009), pertanto non consente applicazioni per analogia ad altri enti pubblici.

Sul piano oggettivo, lo split payment interessa tutte cessioni di beni e prestazioni di servizi da chiunque effettuate nei confronti delle Pubbliche amministrazioni, sia che agiscano in veste commerciale o istituzionale. Le sole operazioni escluse concernono quelle per le quali si applica il reverse charge e le prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo di imposta.

Quanto alle problematiche procedurali, le maggiori difficoltà si riscontrano nella gestione della fase transitoria. Lo split payment interessa le operazioni la cui esigibilità dell'Iva sorge dal 1° gennaio 2015. Ciò implicherebbe, in assenza di novità, il coinvolgimento anche delle cessioni/prestazioni fatturate prima di questa data in regime di esigibilità differita ai sensi dell'articolo 6, comma 5 del Dpr 633/72, che rappresenta la modalità ordinaria di fatturazione nei confronti della Pa (circolare ministeriale

328/97). Tuttavia, potrebbero esservi dei casi in cui la fattura è stata emessa con esigibilità immediata e la relativa Iva è stata regolarmente liquidata e versata dal cedente/prestatore anteriormente al 1° gennaio 2015 nonostante il mancato pagamento del corrispettivo. In tal caso, l'esigibilità è stata determinata dal pagamento dell'Iva all'Erario, avvenuto prima del 2015, sicché tale casistica non ricade nello split payment. Se la relativa fattura recava la dicitura «esigibilità immediata», la

## L'AMBITO

Sul piano oggettivo applicazione per tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti della «Pa»



## Split payment

● Lo split payment è il meccanismo che divide il pagamento della prestazione dal versamento dell'Iva nelle cessioni di beni e nelle prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli enti pubblici (amministrazione statale, regioni, enti locali, camere di commercio, università, aziende sanitarie, enti ospedalieri, enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, enti pubblici di assistenza e beneficenza, enti di previdenza). Con questo sistema, gli enti pubblici effettuano i pagamenti senza l'Iva, che viene da loro versata direttamente all'Erario

Pa non dovrebbe effettuare lo split payment, altrimenti si verrebbe a determinare un caso di doppia imposizione. Se, invece, la fattura non recava alcuna indicazione circa l'esigibilità immediata, è opportuno che il cedente/prestatore comunichi tale circostanza al cliente Pa chiedendo la non applicazione dello split payment.

Una problematica affine si verifica nel caso di cessione del credito verso la Pa incorporato in fatture ad esigibilità differita. In questa situazione, per prassi, il cedente versa l'Iva all'Erario all'atto della cessione del credito, anticipando, così, l'esigibilità dell'imposta. Al debitore ceduto viene notificata la cessione del credito senza alcun riferimento alle sorti dell'Iva (già versata al momento della cessione). In questa eventualità, il rischio è che il cliente ceduto ritenga l'operazione soggetta a split payment, trattandosi di una operazione pagata dopo il 1° gennaio 2015 e quindi, dalla sua prospettiva, con Iva diventata esigibile dopo quella data. Di conseguenza, il cliente Pa corrisponderà al nuovo titolare del credito il solo valore dell'imponibile, mentre l'Iva verrà versata direttamente all'Erario. L'originario cedente/prestatore, allora, si vedrebbe costretto a restituire al cessionario del credito (la banca) l'importo dell'Iva già versata al momento della cessione del credito, subendo una doppia imposizione. Anche in questo caso, si può ritenere che l'operazione, in quanto l'esigibilità della relativa Iva è stata determinata (dal versamento) prima del 1° gennaio 2015, non rientri nello split payment. Quindi, potrebbe essere sufficiente comunicare tale circostanza al cliente Pa chiedendo di non applicare lo split payment ovvero, in caso di rifiuto, ci sarebbero gli estremi per richiedere il rimborso dell'Iva pagata in eccesso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Studio Cna sul sistema introdotto dalla legge 190. Ricavi under 15 mila € penalizzati

# Nuovi minimi pagano più tasse

## Fino a +700 euro l'anno rispetto al regime ordinario

DI VALERIO STROPPA

**S**emplificazione degli adempimenti fiscali a caro prezzo per le piccole partite Iva. Con il nuovo regime forfetario introdotto dalla legge di Stabilità 2015 si pagano più tasse che nel sistema ordinario. Per professionisti e agenti di commercio con ricavi fino a 15 mila euro i maggiori tributi possono arrivare anche a più di 700 euro all'anno. L'unica salvezza per artigiani e commercianti è quella di derogare alle regole di determinazione e versamento dei contributi previdenziali sul reddito minimale: in questo caso il vantaggio finanziario può arrivare anche a 2 mila euro all'anno rispetto all'ordinario, sacrificando però le aspettative di una pensione decorosa. E quanto emerge da uno studio della Cna relativo al nuovo regime dei minimi introdotto dalla legge n. 190/2014.

Il meccanismo agevolato, in vigore dallo scorso 1° gennaio, costituisce un regime naturale. Il forfait si applica cioè automaticamente a tutti i soggetti che si collocano entro i nuovi fatturati massimi previsti dalla normativa (dai 15 mila euro dei professionisti ai 40 mila di commercianti, hotel e ristoranti), salvo opzione per le regole ordinarie. L'aliquota dell'imposta sostitutiva è pari al 15% per tutti. Il reddito imponibile a cui applicare tale prelievo si determina moltiplicando i ricavi/compensi per un coefficiente di redditività differenziato a seconda del codice Ateco che contraddistingue l'attività esercitata, senza tener conto delle spese sostenute nell'anno (per i professionisti, per esempio, è pari al 78%, mentre per commercianti e ristoratori al 40%).

Le nuove regole, spiega la Cna, «creano nella generalità dei casi un incremento delle imposte dovute rispetto al regime ordinario». I benefici, in termini di minori imposte dovute, si hanno infatti solo per volumi di ricavi dichiarati nel regime forfetario superiori a 35 mila euro, quando solamente alcune categorie possono accedere al forfetario con un tale ammontare di ricavi (si veda tabella in pagina). La legge di Stabilità prevede però anche la possibilità per gli iscritti alle gestioni speciali artigiani e commercianti di non appli-

### Quanto pagano in più i nuovi minimi

Differenze di tributi dovuti da chi entra nel regime forfetario rispetto alla tassazione ordinaria, in base ai volumi di ricavi dichiarati

Ricavi	Industrie alimentari e delle bevande	Commercio all'ingrosso e al dettaglio	Commercio ambulante di prodotti alimentari	Commercio ambulante di altri prodotti	Costruzioni e attività immobiliari	Intermediari di commercio	Attività di servizi di alloggio e ristorazione	Attività professionali, scientifiche, tecniche, ...	Altre attività economiche
5.000 €	232	232	232	232	499	360	232	423	389
10.000 €	464	464	464	464	761	719	464	471	777
15.000 €	696	696	696	696	87	651	696	101	534
20.000 €	855	855	855	855			855		9
25.000 €	542	542	542				542		
30.000 €	166	166	166				166		
35.000 €	-231	-231					-231		
40.000 €		-618					-618		

Fonte: Cna Centro studi - Politiche fiscali e societarie. Per artigiani e commercianti il calcolo è effettuato ipotizzando la riduzione dei contributi Irs. Dati in euro

care i contributi pensionistici sul reddito minimale. Anche questa disposizione, tuttavia, si applica solo ad alcune tipologie di partite Iva, escludendo gli altri appartenenti al regime agevolato.

In ogni caso, ricorda la Cna, «il principale obiettivo del nuovo regime è quello di ridurre gli adempimenti contabili e fiscali a carico di imprese e professionisti». Cosa che in effetti avviene, dal momento che i contribuenti forfetari sono esclusi da tutta la disciplina

Iva, dagli studi di settore, dalla tenuta dei registri contabili ai fini delle imposte dirette e tutti gli obblighi conseguenti. Ma a che prezzo? «Con gli attuali limiti di ricavi per l'accesso al regime e l'aliquota di imposta sostitutiva applicata, con una mano lo Stato dà (riduzione di oneri amministrativi) e con una mano prende (aumento delle imposte dovute)», prosegue la Cna, «giocando sulla necessità degli imprenditori di semplicità degli oneri amministrativi». Una visione peraltro conferma-

ta dalla relazione tecnica alla legge di Stabilità, laddove il governo ipotizza che per i contribuenti sarebbe conveniente aderire al nuovo regime «anche a fronte di un aumento annuo di imposizione fino a 1.000 euro, ipotizzando che tale incremento impositivo venga compensato dal risparmio dei costi di adempimento degli obblighi contabili-fiscali».

La Cna chiede quindi all'esecutivo guidato da Matteo Renzi risposte concrete a favore dei lavoratori autonomi, che

non hanno potuto beneficiare di misure quali il «bonus 80 euro» riservato ai dipendenti. Nello specifico, lo studio mette sul piatto due proposte. Primo, rivedere verso l'alto le soglie di accesso al regime, passando dall'attuale forchetta 15-40 mila euro al range 25-50 mila, con l'obiettivo di estendere la platea di beneficiari. Secondo, ridurre l'imposta sostitutiva dal 15 al 10%, in modo da calibrare il maggiore aggravio rispetto alla tassazione ordinaria. «Per reperire le risorse necessarie», conclude la Cna, «si potrebbero rivedere le disposizioni in materia previdenziale, reintroducendo il riferimento in tutto o in parte al reddito minimale. In questo modo, il vantaggio sarebbe tutto tributario ed andrebbe così a colmare, in parte, la disparità di trattamento che ora sussiste nella tassazione Irpef tra le diverse categorie di reddito». Inoltre, chiosa la ricerca, «si eviterebbe ogni discriminazione tra imprese e professionisti, considerato che questi ultimi calcolano la contribuzione previdenziale senza far riferimento al reddito minimale».

© Riproduzione riservata ■

## Con la previsione del codice tributo, l'Art Bonus va a regime

Con la recente risoluzione ministeriale del 17 dicembre scorso (cm n. 116/E), si è sono forniti gli ultimi chiarimenti, compreso l'indicazione del codice tributo, ai fini dell'utilizzo, per i contribuenti, in compensazione del credito d'imposta relativo al c.d. «Art-Bonus».

Può essere utile ripercorrere brevemente la genesi e le modalità applicative di questo strumento utile per il sostegno della cultura e dei beni culturali in genere.

L'Art bonus è stato introdotto nel nostro ordinamento tributario dal decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni nella legge 29 luglio 2014, n. 106.

Con l'art. 1 di questa normativa si è inteso concedere ai contribuenti un credito d'imposta pari al nella misura del 65% delle erogazioni effettuate nel 2014 e nel 2015, e nella misura del 50% delle erogazioni effettuate nel 2016; i beneficiari sono le persone fisiche e giuridiche che effettuano erogazioni liberali in denaro per interventi a favore della cultura e dello spettacolo.

La misura è per il momento prevista temporaneamente soltanto per il triennio 2014/2016 ed è tesa a incentivare il mecenatismo allo

scopo di finanziare, attraverso l'apporto dei privati cittadini e imprenditori, gli «interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti delle fondazioni lirico-sinfoniche o di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo».

Giova rilevare che siccome esiste già un meccanismo simile di detrazione fiscale per interventi già previsti nell'ambito del Tuir, la legge ha previsto espressamente che, nel periodo di applicazione del regime agevolativo in esame per le erogazioni liberali di cui al citato comma 1, è temporaneamente disapplicato quanto previsto, a fini Irpef, dall'articolo 15, comma 1, lettere h) e i), e, a fini Ires, dall'articolo 100, comma 2, lettere f) e g), del Tuir.

Come peraltro illustrato alla circolare ministeriale del 31/7/2014 n. 24/E, a cui si rinvia per chi intendesse approfondire l'argomento, si precisa che, relativamente ai limiti indicati, si

distingue tra persone fisiche ed enti che non svolgono attività commerciale, da un lato, e imprese, dall'altro.

Alle persone fisiche e agli enti che non svolgono attività commerciale, il credito d'imposta è riconosciuto nei limiti del 15% del reddito imponibile, mentre ai titolari di reddito d'impresa il credito d'imposta spetta nel limite del 5 per mille dei ricavi dichiarati. È interessante notare che le persone fisiche possono anche essere non residenti nel territorio dello Stato, spettando anche ad esse il credito d'imposta previsto dalla norma in commento.

Il credito d'imposta concesso, che non rileva ai fini delle imposte sui redditi né della Irap, è ripartito in tre quote annuali di pari importo e può essere compensabile con altre somme dovute a titolo di imposte, sanzioni, interessi ecc.

Al fine di incentivare l'affluire di somme anche rilevanti, non è previsto alcun limite alla compensabilità dei crediti tributari, previsti dal 1/1/2014 in € 700.000,00.

Le erogazioni liberali, ai fini della loro erogazione da parte del soggetto passivo a cui spetta poi il cennato credito d'importa,

devono essere effettuate avvalendosi esclusivamente di uno dei seguenti sistemi di pagamento: banca, ufficio postale e sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e cioè carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

Per consentire l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del suddetto credito d'imposta, nei limiti, termini e condizioni previsti dalla norma, relativo alle erogazioni liberali a sostegno della cultura, è istituito il seguente codice tributo:

«6842» denominato «Credito d'imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura - Art-Bonus - art. 1, del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83».

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione «Erario», nella colonna «importi a credito compensati», con l'indicazione, quale «anno di riferimento», dell'anno d'imposta nel quale sono state effettuate le erogazioni liberali, nel formato «AAAA».

*Duccio Cucchi  
dottore commercialista  
e revisore contabile in Firenze*

*Le novità della legge di Stabilità. Nessun dietrofront sull'estrazione a sorte dei revisori*

# Partecipate, la musica è la stessa Società inutili da rottamare. Ma i problemi restano

DI MASSIMO VENTURATO

È stata pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* in data 29/12/2014, la legge n. 190 del 23 dicembre scorso, meglio nota come legge di Stabilità 2015. La norma, composta da un articolo ma da 735 commi, riguarda in più parti il settore degli enti locali, come le nuove misure di contrasto all'evasione e quota riconosciuta ai comuni pari al 55% per la compartecipazione al recupero nel triennio 2015/2017 e come il blocco per il 2015 del tetto massimo (2,5 per mille) per Imu e Tasi fino al quale i comuni possono aumentare l'imposizione fiscale sulla prima casa con un aumento extra limitato allo 0,8 per mille (quindi in totale 3,3 per mille) che scongiura quindi l'iniziale intenzione di innalzare la tassa fino al 6 per mille.

Ma vediamo nel dettaglio alcuni provvedimenti. In particolare al comma 418 e seguenti si prevede che l'importo per il contenimento della spesa da parte delle province e città metropolitane, pari a mille milioni di euro nel 2015 e a 2 mila e 3 mila milioni di euro nei due anni successivi, debba essere versato entro il 30 aprile prossimo in apposito capitolo, pena il trattenimento dello stesso importo, da parte dello stato, dalle imposte provinciali incassate a mezzo modello F24, come quelle sulle assicurazioni auto o sulle trascrizioni dei veicoli.

Dal 1° gennaio 2015 le province delle regioni a statuto

ordinario, inoltre, avranno il divieto di contrarre mutui (eccetto che per opere su scuole, strade e ambiente), di impegnare spese per relazioni pubbliche e convegni, mostre, pubblicità o spese di rappresentanza e non potranno assumere personale a tempo determinato neanche se proveniente da liste di mobilità. Non potranno, altresì, avere personale in comando, né rinnovare le posizioni in comando che cessano a scadenza e non potranno conferire incarichi di studio o di consulenza. Sempre le stesse province dovranno ridurre la pianta organica dal 30 al 50% rispetto quella risultante alla data di entrata in vigore della legge 56/14.

Il comma 450 introduce un «bonus» a favore degli enti che sono nati a seguito di fusione e che abbiano un rapporto di spesa per il personale non superiore al 30% della spesa corrente (sempre nei limiti dei singoli enti partecipanti la fusione): questi enti potranno assumere a tempo determinato nei prossimi cinque anni.

No al patto di Stabilità per spese di edilizia scolastica nei limiti di 50 milioni di euro per il 2015 e per lo stesso importo per il 2016. Gli enti fruitori verranno individuati con apposito decreto del presidente del consiglio entro il 1° marzo 2015.

Ritorna, con il comma 482 e seguenti, il patto di Stabilità orizzontale, che le regioni possono gestire esclusivamente per pagamenti di spese in conto capitale. Gli enti che

cedono gli spazi finanziari recuperano un miglioramento del saldo obiettivo nel biennio successivo, mentre gli enti che li utilizzano, lo peggiorano.

Viene ribadito che il saldo algebrico di chi cede gli spazi e di chi li utilizza deve essere sempre pari a zero. Passa la norma sulla deroga al patto di Stabilità per spese di carattere straordinario destinate a bonifica di siti inquinati.

Con il comma 574 si stabilisce che i nuovi collegi sindacali delle aziende sanitarie locali saranno composti da tre membri dei quali uno nominato dalla giunta regionale di appartenenza, uno dal ministero della salute e uno dal ministero dell'economia e finanze.

Nel comma seguente si prevede che i componenti di detto collegio dovranno possedere determinati requisiti che verranno individuati con decreto del ministero della salute (eccetto che per il sindaco nominato dal ministero dell'economia).

Fino all'emanazione del decreto, la nomina avverrà seguendo le norme vigenti. Fino ad oggi il collegio delle Asl era composto da cinque membri di cui due nominati dalla giunta regionale, uno dalla conferenza dei sindaci, uno dal ministero della salute e uno dal ministero dell'economia.

Noi dell'Ancrel abbiamo sempre criticato la presenza di un numero così eccessivo di sindaci nelle Asl, suggerendo, a più riprese, di ridurlo a tre componenti, di cui uno nominato dalla conferenza dei

sindaci e due dalla regione, ritenendo poco produttivi i controlli da parte dei sindaci «ministeriali», distanti dalla realtà locale.

Il governo ha pensato bene di fare l'opposto. Un'altra «chicca» la troviamo al comma 611 della legge di Stabilità, dove si prevede che entro il 31 dicembre 2015 gli enti debbano eliminare le società partecipate non indispensabili anche mediante liquidazione o cessione delle quote delle stesse; si prevede, inoltre, l'obbligo di sopprimere le società con soli amministratori ovvero con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, eliminare le società che hanno attività analoghe a società strumentali mettendo in atto fusioni o internalizzazione di funzioni, aggregare società di servizi pubblici locali a rilevanza economica e infine contenere i costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

Tutto questo dovrà essere riportato in un piano di razionalizzazione da trasmettere alla Corte dei conti e da pubblicare sul sito internet entro il 31 marzo prossimo e poi, entro un anno, riportare i risultati di detto piano in una relazione sempre da inviare alla Corte e da pubblicare sul sito dell'ente.

Cose già sentite e stessi problemi ancora aperti. Visto che il comma 613 fa rimando, per

porre in essere le operazioni di scioglimento anticipato o di dismissione, agli articoli del codice civile, come si fa a mettere in liquidazione una società partecipata da un ente se questo non possiede il quorum assembleare previsto dallo statuto sociale? Come può cedere un ente le quote di una società da dismettere, se nessuno le vuole comprare?

Nessun comma, invece, riguarda le molte questioni rimaste ancora aperte e più volte portate avanti dal presidente dell'Ancrel Antonino Borghi, tra le quali l'estrazione a sorte dei componenti del collegio sindacale delle società partecipate da enti locali, la possibilità di poter ricoprire l'incarico di revisore nello stesso ente per più di due mandati dopo un intervallo e la possibilità ai giovani revisori di far parte, quale primo incarico, di un collegio ove possono maturare esperienza a fianco di colleghi più anziani e meglio svolgere così in futuro la loro funzione in altri enti.

## L'INDIVIDUAZIONE DELLE ENTRATE RILEVANTI VA MOTIVATA NELLA NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO

**Nuova contabilità, sul fondo crediti decidono gli enti**

L'individuazione delle entrate rilevanti ai fini della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità spetta a ciascuna amministrazione, con scelta da motivare in sede di nota integrativa al bilancio. L'entità dell'accantonamento dipende dalla dimensione dello stanziamento riguardante tali entrate e dalla percentuale media di insoluto fatta registrare dall'ente nei cinque anni precedenti. Fino al 2019, tuttavia, il fondo potrà essere ridotto rispetto all'importo risultante da tale conteggio.

La nuova regola della competenza finanziaria potenziata impone di accertare per intero tutte le entrate, comprese quelle di dubbia o difficile esazione. Contestualmente,

per evidenti ragioni di prudenza e di tutela degli equilibri contabili, viene previsto l'obbligo di costituire un fondo crediti di dubbia esigibilità.

Quest'ultimo rappresenta un fondo rischi, diretto a evitare che le entrate di dubbia esigibilità, previste e accertate nel corso dell'esercizio, possano finanziare delle spese esigibili nel corso del medesimo esercizio. In altri termini, il fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta un accan-

tonamento contabile obbligatorio diretto a evitare che entrate incerte (quali, per esempio, i proventi delle sanzioni amministrative al codice della strada e i cosiddetti oneri di urbanizzazione) possano finanziare spese certe e immedia-



tamente esigibili, generando squilibri e aprendo pericolosi «buchi» nei conti.

Il fondo deve essere stanziato in sede di bilancio di previsione, monitorato in corso d'esercizio e verificato in sede di rendiconto. Lo stanziamento a preventivo dipende da tre fattori:

- 1) la dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio;
- 2) la natura di queste entrate

3) l'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi.

Quanto al punto 2), l'individuazione delle entrate di dubbia e difficile esazione spetta a ciascuna amministrazione, con scelta da motivare in sede di nota integrativa al bilancio. È facoltà di ogni ente anche la scelta del livello di analisi (tipologia oppure singolo capitolo), ma la quantificazione va rendicontata a livello di tipologia sulla base dell'apposito prospetto.

Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità:

a) i crediti da altre amministrazioni pubbliche, in quanto destinati a essere accertati a seguito dell'assunzione dell'impegno da parte dell'amministrazione erogante,

b) i crediti assistiti da fidejussione,

c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi, sono accertate per cassa.

I punti 1) e 3) sono in stretta correlazione nel senso che il punto 1) costituisce la base su cui applicare il parametro di calcolo, mentre il punto 3) costituisce il parametro stesso, che è pari alla media (semplice o ponderata) delle riscossioni

degli ultimi cinque anni rispetto ai relativi accertamenti.

Si considerano gli esercizi chiusi al momento della predisposizione del bilancio. Quindi, per esempio, ai fini della quantificazione del fondo sul bilancio 2015, rileva il quinquennio 2009/2013. Individuata la percentuale di non riscosso sul quinquennio, si applica la stessa alle tre annualità considerate dal bilancio (nel nostro esempio, 2015/2017).

Per le entrate di nuova istituzione (per le quali non esiste un'evidenza storica), nel primo anno la quantificazione del fondo è rimessa alla prudente valutazione degli enti. A decorrere dall'anno successivo, la quantificazione è effettuata con il criterio generale riferito agli anni precedenti.

L'art. 1, comma 509, della legge 190/2014 ha ulteriormente alleggerito il peso del fondo sui primi anni: per il 2015, lo stanziamento potrà fermarsi al 36% per gli enti al debutto della nuova contabilità (contro il 50% previsto dalla normativa vigente) e al 55% per gli sperimentatori (contro il 100% attualmente previsto), per passare per tutti al 55% dal 2016, al 70% nel 2017, all'85% nel 2018, arrivando al 100% solo nel 2019. Ovviamente, si tratta del valore minimo, che ciascuna amministrazione può discrezionalmente incrementare, anche tenendo conto del fatto che in sede di rendiconto è obbligatorio accantonare fin dal primo il 100% del fondo.

**Matteo Barbero**

## L'OPINIONE

di Giovanni Lepre\*



## Pubblico impiego, non è solo un problema di assenteisti

**È** normale, in un paese civile, che un cassonetto dell'immondizia imbrattato di letame resti nelle stesse condizioni per mesi e mesi? Che non vi sia nemmeno l'ombra di una manutenzione? Al di là dell'assenteismo di capodanno dei netturbini, vi è un problema di efficienza complessiva della macchina preposta alla raccolta e allo smaltimento di rifiuti nell'area napoletana. La questione, dunque, va oltre certe valutazioni specifiche, relative alle singole circostanze. Personalmente, ad esempio, ritengo valida la precisazione del Vice Sindaco di Napoli, Tommaso Sodano, quando sottolinea la diversità del caso partenopeo rispetto a quello dei vigili urbani romani. Mettere sullo stesso piano percentuali superiori all'ottanta per cento con un'incidenza di astenuti dal lavoro quasi fisiologica, come quella registratasi nel capoluogo campano, è eccessivo. Lì dove non si può essere d'accordo è sulla difesa ad oltranza di un servizio che, piaccia o no, resta largamente inefficiente. In tal senso, anche se non dovessero emergere responsabilità, è stato positivo il 'ravvedimento' degli amministratori che, dopo un primo approccio diretto a ridimensionare il fenomeno assenteisti, hanno deciso di ostentare un nuovo corso all'insegna della tolleranza ze-

ro, a cominciare dall'amministratore di Asia, Raffaele Del Giudice, che ha prodotto la documentazione sui certificati medici presentati dai dipendenti all'attenzione del procuratore aggiunto Alfonso D'Avino. La scarsa produttività di ampie sacche del pubblico impiego, d'altra parte, è un nodo critico che incide sulla competitività dell'intero paese. La media annua dei certificati di malattia dei dipendenti della pubblica amministrazione è più del doppio di quella dei lavoratori privati. Il fenomeno, tra l'altro, è in costante aumento. Mentre tra i privati le assenze restano stabili, quelle del pubblico impiego dal 2011 ai giorni nostri sono lievitare del 27%. Non siamo mai stati sostenitori di un manicheismo, volto a demonizzare tutto quanto sia pubblico per esaltare i valori del privato. Vi possono essere, e vi sono, fattori che pesano in positivo e in negativo sull'uno e sull'altro fronte. E' tuttavia un dato di fatto che, in Italia, vi sia una questione di efficienza legata prevalentemente a una riconsiderazione della qualità dei servizi resi dalle varie amministrazioni. Uno scandalo ancora più grave se si pensa al livello raggiunto dalla pressione fiscale. Le tasse pesano di più se il corrispettivo ricevuto dallo Stato lascia a desiderare.

*\*Presidente Istituto per la ricerca fiscale*

**I PROGRAMMI DI COZZOLINO SU OFFICINA CAMPANIA E I PROGETTI DI DE LUCA SU FACEBOOK**

## Primarie Pd, il confronto parte dal web

NAPOLI. «Sul sito web officina.campaniainsieme.it sono online le azioni che intendiamo realizzare per aprire insieme un futuro diverso per la Campania». Lo scrive l'Eurodeputato Pd Andrea Cozzolino, candidato alle primarie del 1 febbraio sulla sua pagina Facebook. «Il 13 dicembre nel museo di Pietrarsa, abbiamo fatto squadra con centinaia di giovani intelligenze ed esperienze del mondo dell'Università, della scuola, dell'impresa, del lavoro, dell'associazionismo: 11 tavoli di lavoro per 5 grandi aree tematiche, una grande foto di mobilitazione civile ed intellettuale al servizio dei nostri territori e della Campania. Insieme abbiamo disegnato una possibile traiettoria di futuro che parte dalla necessaria riforma della Pubblica amministrazione regionale nel rap-

porto con i cittadini e le imprese, prosegue affrontando i nodi irrisolti della Sanità, del Trasporto, e di quella che può essere la più grande risorsa di sviluppo della Campania, l'Ambiente. Conoscenza e formazione, cultura ed impresa, fondi europei e sviluppo, made in sud e mercati esteri, sono i 4 cluster che intendiamo attivare per sprigionare le potenzialità infinite e la voglia di futuro della nostra regione. Le primarie dei cittadini - scrive Cozzolino - servono anche a questo, a scegliere un percorso, un cammino, una direzione ed un destino collettivo ed è per questo motivo che il primo febbraio ci metteremo in fila per votare, e per assumerci fino in fondo le nostre responsabilità rispetto ad un futuro diverso che non possiamo più attendere in-

Anche l'altro candidato alle primarie, Vincenzo De Luca è molto attivo sui social network, ieri l'ennesima fracciata al governo regionale dalle pagine di Facebook: «Nei prossimi anni, il governo regionale della Campania dovrà svoltare radicalmente per riuscire ad arrestare la recessione e riportare il segno positivo nello sviluppo del PIL regionale.

Dovremo inoltre lavorare per fermare la fuga dei cervelli e l'emigrazione dei nostri giovani, riportando l'occupazione ai livelli precedenti al 2008, bloccare l'immigrazione clandestina e semplificare il rapporto tra enti e cittadini. Sarà fondamentale garantire un rapporto leale e virtuoso fra il governo regionale e le istanze dei comuni e dei territori, a partire dall'uso dei fondi europei».

Le questioni dell'ambiente

## Romano: «Sull'acqua tuteleremo i Comuni»

L'assessore regionale: l'Ato unico darà maggiore forza, sui rifiuti l'Irpinia deve accelerare

**Michele De Leo**

«La gestione dei rifiuti e dell'acqua è esclusivamente dei Comuni che, però, non possono agire in maniera autonoma e singola, ma devono associarsi: si può gestire soltanto stando insieme». L'assessore regionale all'Ambiente, Giovanni Romano chiama gli amministratori a un'assunzione di responsabilità per aprire una nuova fase nel governo dei servizi essenziali.

**Romano, dall'Irpinia arriva ancora una risposta importante nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti: tutti i comuni hanno adottato gli atti necessari per la costituzione della conferenza d'ambito e non è stato necessario nominare commissari ad acta.**

«I sindaci hanno applicato la legge, pure con tempi più lunghi rispetto a quelli indicati. L'Irpinia partiva avvantaggiata dall'esperienza positiva di IrpiniAmbiente, l'unica società provinciale che è stata in grado di ricostruire l'intero ciclo e di concentrare tutte le funzioni».

**Si registrano, in Irpinia e, ancora di più in altri territori, ritardi importanti?**

«La legge è stata un po' sottovalutata e non applicata: molte amministrazioni non hanno considerato perentorio il termine di legge, mentre alcuni hanno fatto della speculazione politica. Adesso, però, è necessario che tutti imprinano un'accelerazione per la costituzione delle conferenze d'ambito».

**Nell'attesa, ha indirizzato una lettera alle società provinciali per sollecitare l'espletamento delle attività senza soluzione di continuità, in attesa della realizzazione delle procedure per l'avvio della nuova gestione.**

«Da tempo avevamo chiesto che il governo si esprimesse per una nuova proroga di sei mesi dell'attuale fase, ma il decreto milleproroghe non ha tenuto conto delle nostre sollecitazioni: un atteggiamento incomprensibile e inaccettabile dell'esecutivo. Per questo, stiamo lavorando ad una legge regionale il cui effetto finale sarà lo stesso pure con la consapevolezza che le società provinciali sono in difficoltà anche per questa fase di incertezza».

**La nuova proroga dovrebbe scadere dopo le prossime elezioni per il rinnovo del consiglio regionale: non si corre il rischio che un eventuale avvicendamento politico possa rimettere in discussione la gestione dei Comuni?**

«Senza dubbio, ma sarà necessario un provvedimento del consiglio regionale di modifica della legge. E, però, impensabile che si continui a fare campagna elettorale su una questione così delicata: l'emergenza è finita il 31 dicembre del 2009 e cinque anni dopo stiamo ancora stentando per l'avvio della gestione ordinaria».

**Dai rifiuti all'acqua: in Irpinia si teme che la Regione stia tentando di estromettere i sindaci dalla gestione.**

«Ancora una volta, si parla senza avere una reale conoscenza delle questioni: il disegno di legge si basa sul principio fondamentale dell'impossibilità che la Regione gestisca, ma i Comuni non

possono farlo in maniera autonoma e diretta».

**C'è, però, la volontà di creare un unico Ato regionale.**

**Il disegno**

«Il principio è che i sindaci non possono agire in forma autonoma e diretta»

**regionale.**

«Si parla di un unico organo di autogoverno per le funzioni proprie dell'intera regione: è impensabile che i rapporti istituzionali vengano delegati ai singoli Comuni che, magari, come successo, possano andare a trattare direttamente con il gestore unico della Puglia. L'autorità unica avrà funzioni di regolazione, programmazione, definizione degli investimenti e di una tariffa perequativa: il costo dell'acqua deve essere lo stesso per tutti. Ma, non avrà compiti gestionali, che saranno affidati ai Comuni in forma associata».

**Il rischio è che i centri maggiori possano fare la parte del leone, soprattutto se si considera un contesto regionale.**

«L'intendimento è quello di garantire presenza, partecipazione e peso uguale per tutti. Dobbiamo lavorare per una nuova fase che, inevitabilmente, dovrà prevedere la copertura integrale del costo di tutto il ciclo integrato delle acque con la tariffa. Come accade per i rifiuti».

**Intanto, però, in Irpinia c'è già una levata di scudi contro il provvedimento: viene pure evidenziato il rischio che, in caso di voto di fiducia sulla finanziaria gli emendamenti potrebbero cadere.**

«Quelli dell'acqua e dei rifiuti sono campi che meritano uno sforzo di conoscenza: bisogna parlare solo a ragion veduta e dopo un'importante approfondimento delle questioni. È bene sottolineare, poi, che il disegno di legge in discussione in commissione Ambiente non è in alcun modo collegato alla finanziaria regionale, ma sta seguendo un suo percorso autonomo che prevedrà l'approdo in consiglio regionale con tutti gli emendamenti che saranno presentati».

**Intanto, però, in Irpinia c'è già una levata di scudi contro il provvedimento: viene pure evidenziato il rischio che, in caso di voto di fiducia sulla finanziaria gli emendamenti potrebbero cadere.**

«Quelli dell'acqua e dei rifiuti sono campi che meritano uno sforzo di conoscenza: bisogna parlare solo a ragion veduta e dopo un'importante approfondimento delle questioni. È bene sottolineare, poi, che il disegno di legge in discussione in commissione Ambiente non è in alcun modo collegato alla finanziaria regionale, ma sta seguendo un suo percorso autonomo che prevedrà l'approdo in consiglio regionale con tutti gli emendamenti che saranno presentati».

# Pronta la Struttura di Missione, piani per orientare gli investimenti

## Il progetto

Sostituirà il Ciclo integrato Sono 5 i candidati alla guida, la scelta toccherà a Caldoro

**Flavio Coppola**

L'attesa rivoluzione del ciclo integrato delle acque entra decisamente nel vivo. Aspettando che si chiarisca il quadro legislativo che va evolvendosi a Palazzo Santa Lucia - l'ultimo e contestato provvedimento presentato dal governatore Stefano Caldoro prevede un solo Ato regionale e l'accentramento di tutti i poteri a un ente idrico campano - è ormai pronta a operare la Struttura di Missione che sostituirà gli uffici del vecchio settore Ciclo integrato delle acque, prima facente capo agli Assessorati all'Ambiente e ai Lavori pubblici.

L'organismo avrà il delicato compito istituzionale di coordinare i piani strategici regionali finalizzati all'utilizzo dei fondi regionali, nazionali ed europei, con l'obiettivo di orienta-

re gli investimenti verso un gestione dell'acqua più efficace e virtuosa. L'attività della Struttura di Missione verrà esercitata, inoltre, sul versante della pianificazione della risorsa, attraverso il raccordo con le autorità di bacino, e sul complesso aspetto degli affidamenti per le nuove gestioni. Istituita in ottemperanza della legge regionale numero 16 del 2014, collegata alla legge di Stabilità, la struttura sarà diretta da uno dei 5 tecnici indicati, ieri, secondo un precedente avviso pubblico, al presidente della giunta regionale Stefano Caldoro per il decreto di nomina fiduciaria. Tra questi, scelti da un'apposita commissione in mezzo a 80 candidati, figura l'irpino Sabino Aquino, già dirigente presso l'Alto Calore Servizi. Gli altri 4 papabili sono, rispettivamente, Marco Berganzoni, docente universitario a Parma, Giancarlo Sarno, ingegnere presso la Provincia di Napoli, Maria Giovanna Fiume, geologa, e Angelo Pepe, dirigente ministeriale alla Protezione Civile.

Tra le riforme annunciate dalla giunta di Palazzo Santa Lucia, insomma, affiora la prima certezza. Se ben gestita, la Struttura di Missione potrà finalmente intervenire, attraverso i finanziamenti disponibili, sull'am-

modernamento delle reti idriche, nodo ineludibile ma decisamente oneroso per una valida organizzazione del servizio. Per l'Irpinia, che disperde in media più della metà della sua risorsa proprio a causa della faticosa delle condotte, potrebbe essere l'occasione attesa da decenni. Sul versante dell'affidamento, invece, resta la sostanziale fluidità di un quadro legislativo tutto da chiarire. L'ultima bozza presentata dalla giunta regionale tornerà oggi in Commissione Ambiente. Il provvedimento, che accentra tutti i poteri nelle mani del costituendo ente idrico campano e attribuisce ai sindaci una mera funzione consultiva, potrebbe spianare nuovamente la strada all'ingresso dei privati. Anche per questo, dai banchi della minoranza, il Pd ha già annunciato una serie di emendamenti correttivi. Nell'incontro svoltosi ieri, a Napoli, insieme ai commissari dell'Ato di Avellino, Giovanni Colucci, di Napoli, Giuseppe Bruno, e di Salerno, Giuseppe Parente, la pattuglia dei consiglieri democratici, con in testa il capogruppo Raffaele Topo, ha stabilito innanzitutto di richiedere il rinvio della data di presentazione degli emendamenti.

Già fissata per lunedì 12, dovrebbe essere posticipata al 19 con l'obiettivo di prendere tempo. Nel merito, comunque, le modifiche che il Pd si appresta a presentare avranno come obiettivo fondamentale quello di preservare la gestione pubblica. Contestualmente, è già stata elaborata una controproposta sul disegno di riordino del settore. Gli Ato in cui è diviso il territorio campano resterebbero 4. Quello che oggi comprende l'Irpinia e il Sannio subirebbe solo poche modifiche, con la perdita dei comuni del Vallo di Lauro-Baianese, di quelli della Valle dell'Irno e di Caposele. «Non ci interessano le contrapposizioni con la maggioranza in Regione. - spiega il commissario dell'Ato irpino, Giovanni Colucci - Il nostro obiettivo è realizzare qualcosa che sia utile alla gente, evitando che la tariffa arrivi alle stelle e puntando ad

un servizio il più efficiente possibile. Tra l'altro, una riforma tanto importante non può essere calata a ridosso delle elezioni regionali». Per contro, la giunta di Stefano Caldoro sembra puntare all'approvazione del proprio provvedimento entro fine mese. E in presenza di un voto di fiducia sulla Finanziaria, cadrebbero tutti gli emendamenti.

## Colucci

«Evitare che la tariffa arrivi alle stelle e puntare a un servizio efficiente»

# In Senato riparte la riforma della Pa ma è stallo sul nodo licenziamenti

## IL PROVVEDIMENTO/2

ROMA Fisco, ma anche scuola, lavoro e pubblica amministrazione. Il governo Renzi è impegnato in questo inizio di anno in almeno quattro delicati fronti di riforma, che sono poi altrettante bandiere dell'esecutivo. Il disegno di legge sulla Pa ha ripreso il proprio percorso in Senato: si tratta di un provvedimento complesso con molti capitoli importanti e sostanziosi. L'intenzione è portarlo avanti in modo spedito, come ha confermato anche ieri il ministro Marianna Madia. Ma ci sono alcuni nodi delicati da sciogliere e uno in particolare è connesso con il disegno di legge sul lavoro (il cosiddetto Jobs Act) che attende i successivi decreti legislativi dopo il primo approvato alla vigilia di Natale.

## LA POLEMICA

La disciplina sui licenziamenti illegittimi inserita in quel testo non si applicherà ai dipendenti pubblici, che dovrebbero essere destinatari di regole ad hoc, proprio in sede di riforma della pubblica amministrazione. Per il momento però le carte non sono ancora state messe in tavola. Interpellato sul punto, il relatore del provvedimento in Senato, Giorgio Pagliari (Pd), si è limitato ad alcune considerazioni di carattere generale. Ha spiegato che «occorre dare maggiore puntualità, laddove necessario, alla disciplina dei doveri dei dipendenti pubblici, ma in una logica di equilibrio senza passare a un giustizialismo privo di senso». Secondo Pagliari le attuali regole sui licenziamenti dei dipendenti pubblici sono «comple-

te» e dunque «non c'è da inventare niente». Il riferimento è evidentemente alla legislazione del 2001 in materia di mobilità e messa in disponibilità, poi rivista con la riforma Brunetta. Quelle norme riguardano però le eventuali uscite dovute ad esuberanti (dopo un periodo di due anni in cui si percepisce solo l'80 per cento della retribuzione) non il tema del reintegro-risarcimento in caso di licenziamento illegittimo.

Sul tema negli ultimi giorni dello scorso anno si era scatenata

## UN EMENDAMENTO PER SBLOCCARE LE OPERE PUBBLICHE: NIENTE VETI DAI COMUNI CHE NON PARTECIPANO ALLE DECISIONI



Marianna Madia, ministro della Pubblica amministrazione

ta la polemica, per la rinuncia di una norma specifica che avrebbe dovuto escludere il pubblico impiego dalle novità messe a punto per i dipendenti privati, con il meccanismo delle tutele crescenti. I ministri Poletti e Madia avevano spiegato che i lavoratori statali e degli enti locali non sono toccati, ma poi lo stesso presidente del Consiglio ha spiegato che la questione sarebbe stata rimandata al disegno di legge sulla pubblica amministrazione, che ha anch'esso la forma di una delega. Non è chiaro però se l'intervento ci sarà ed eventualmente con quale livello di dettaglio.

## INTERNET NEGLI UFFICI PUBBLICI

Nel provvedimento dovrebbe confluire anche il passaggio dalle Asl all'Inps delle competenze sui controlli relativi alle malattie dei dipendenti pubblici. Ma il disegno di legge ha altri capitoli importanti, dalla digitalizzazione della Pa al funzionamento della macchina di governo. Su quest'ultimo tema c'è un emendamento dello stesso relatore che ha l'obiettivo di snellire le procedure per le opere pubbliche: si prevede che gli enti locali i quali non partecipano alla prevista conferenza dei servizi oppure non danno il loro parere nei termini previsti non possano più opporsi alla realizzazione (e dunque bloccare le opere) con provvedimenti in autotutela. Un'altra proposta di modifica firmata da Pagliari punta a garantire l'accesso a Internet e in particolare la connettività a banda larga in tutti gli uffici pubblici che per la loro funzione richiedono questo tipo di dotazione.

L. Ci.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## ***Cantone (Anac): negli appalti albo unico dei commissari di gara***

Istituire un albo nazionale dei commissari di gara per limitare la discrezionalità delle stazioni appaltanti; vietare le deroghe al codice appalti, rafforzare i controlli e premiare l'affidabilità delle imprese che consegnano i lavori in tempo e non chiedono riserve o varianti. Sono queste alcune delle indicazioni fornite dal presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, Raffaele Cantone, nel suo intervento di ieri presso la commissione lavori pubblici del senato. Cantone ha messo l'accento sulla necessità di ridurre la discrezionalità delle stazioni appaltanti e ha citato l'esperienza di Expo 2015 dove «tutti gli appalti oggetto dell'inchiesta sono stati affidati con l'offerta più vantaggiosa», un meccanismo più discrezionale del prezzo più basso. La soluzione per evitare la discrezionalità delle stazioni appaltanti passa, ad avviso del presidente Anac, per l'istituzione di «un albo nazionale dei commissari di gara, ben controllato»; sarebbe un meccanismo per provare a rendere meno permeabile a fenomeni distorsivi la fase di scelta dell'appaltatore. Sul nuovo codice che recepirà le direttive europee sugli appalti Cantone ritiene che debba essere molto snello, con poche regole di carattere generale e per il resto si debba puntare sulla cosiddetta soft regulation, cioè sulle linee guida e sui bandi-tipo dall'Anac, cui dovrebbe però accompagnarsi un rafforzamento dei poteri sanzionatori per chi non si adegua. Sui meccanismi derogatori, utilizzati nelle emergenze e nei grandi eventi, Cantone è stato netto: «non c'è grande opera che non preveda una deroga e il nuovo codice le dovrà impedire, oppure dovrà prevedere un regolamento a monte».

Secondo Cantone, infine, bisogna qualificare l'offerta mettendo in atto un sistema premiante per le imprese, non più attraverso un controllo esclusivamente formale ma attraverso «un meccanismo che tenga conto dei comportamenti tenuti dalle imprese vincitrici di un appalto in precedenti appalti: quindi puntualità nei lavori, il fatto che abbiano fatto il meno possibile ricorso ai premi di accelerazione eccetera. Insomma una serie di indici accanto a quelli tradizionali che non possono essere solo quelli dei certificati penali o dei carichi pendenti. Serve un sistema nuovo che richieda qualcosa in più».

*Andrea Mascolini*